SERIE GENERALE

Spedizione in abb. post. 70% - Filiale di Roma

Anno 138° — Numero 231

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 3 ottobre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 settembre 1997, n. 332.

Regolamento recante norme per l'immissione dei volontari delle Forze armate nelle carriere iniziali della Difesa, delle Forze di polizia, dei Vigili del fuoco e del Corpo militare della Croce rossa italiana.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958, recante norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Viso l'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente incentivi per il reclutamento di volontari nelle Forze armate e la loro successiva immissione nei ruoli delle Forze di polizia ad ordinamento miltare e civile, nel Corpo dei vigili del fuoco e nel Corpo militare della Croce rossa italiana;

Ritenuta la necessità di definire, in attuazione dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, le modalità di selezione, di reclutamento, di arruolamento e di successiva immissione nei ruoli del personale volontario, nonché le norme transitorie inerenti il personale già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nei termini posti dalla legge stessa;

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, recante attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Uditi i pareri del Consiglio di Stato, espressi nelle adunanze generali del 9 febbraio 1995 e della sezione consultiva per gli atti normativi del 9 giugno 1997;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 luglio 1997;

Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di grazia e giustizia, dei trasporti e della navigazione, per le politiche agricole e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Denominazioni

1. Le seguenti terminologie usate nel presente regolamento devono intendersi nel modo di seguito elencato:

a) Forze armate: Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare;

b) Forze di polizia ad ordinamento militare: Arma dei carabinieri (prima Arma dell'Esercito e Forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza), Corpo della guardia di finanza;

c) Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di polizia penitenziaria, Corpo forestale dello Stato;

d) Amministrazioni: Corpo militare della Croce rossa italiana, Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

e) volontari in ferma breve: il personale arruolato nelle Forze armate a norma dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Programmazione delle immissioni

1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni definiscono ed aggiornano una programmazione quadriennale scorrevole dei reclutamenti e delle assunzioni da effettuare in ciascun anno per le qualifiche iniziali, da cui possano desumersi i parametri di riferimento per calibrare i reclutamenti dei volontari in ferma breve nelle Forze armate, anche in vista della loro futura immissione nelle Forze di polizia e nelle Amministrazioni stesse al termine della ferma triennale.

2. La programmazione di cui al comma 1 deve indicare tutti i reclutamenti previsti in ciascun anno, anche quelli riferiti agli ausiliari, ove previsti, da mettere in conto per il calcolo delle percentuali di cui all'articolo 3. Essa deve essere inviata entro il 30 settembre di ogni anno allo Stato maggiore della Difesa e per conoscenza agli altri soggetti citati all'articolo 1, nonché al Ministero del tesoro ed al Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 3.

Entità ed impiego

1. Ferma restando l'entità numerica dei volontari di truppa in ferma breve prevista dall'articolo 7 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, i reclutamenti presso le Forze armate, ad esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono essere effettuati in relazione alle esigenze fissate annualmente nella legge di bilancio.

2. I volontari in ferma breve di cui al presente regolamento devono essere prioritariamente destinati alle unità di pronto impiego dell'Esercito, a bordo delle unità della linea operativa della Marina e ai reparti di pronto impiego dell'Aeronautica.

3. L'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle Amministrazioni di cui all'articolo 1, è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nelle Forze armate, nei limiti delle vacanze di organico, secondo le modalità previste dagli articoli 9 e 10 e le seguenti percentuali:

a) Arma dei carabinieri 60%;

b) Guardia di finanza 60%;

c) Corpo militare della Croce rossa 100%;

d) Polizia di Stato 35%;

e) Corpo di polizia penitenziaria 50%;

f) Corpo nazionale dei vigili del fuoco .. 35%;

g) Corpo forestale dello Stato .... 35%.

4. L'accesso al ruolo dei volontari in servizio permanente di ogni singola Forza armata è riservato ai volontari in ferma breve che ne facciano richiesta e che abbiano prestato servizio senza demerito per almeno tre anni nella Forza armata nella quale chiedono di essere immessi.

5. Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento.

Capo II

NORME DI ATTUAZIONE

Art. 4.

Pubblicazione dei bandi di arruolamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, le Direzioni generali del Ministero della difesa competenti per ciascuna Forza armata all'arruolamento del personale volontario emanano, su direttiva dello Stato maggiore della Difesa, bandi di arruolamento di personale volontario per ferme di tre anni nelle Forze armate.

2. Nel bando di arruolamento sono specificamente indicati i requisiti previsti per l'accesso a ciascuna delle carriere iniziali in cui possono essere immessi i volontari al termine della ferma triennale.

Art. 5.

Presentazione delle domande e ripartizione degli aspiranti

1. Le domande di arruolamento nelle Forze armate in qualità di volontario in ferma breve devono contenere l'indicazione della Forza armata nella quale l'aspirante desidera svolgere il servizio e quella relativa alla Forza armata, alla Forza di polizia ad ordinamento militare o civile o ad altra Amministrazione di cui all'articolo 1 in cui desidera essere immesso al termine della ferma triennale.

2. Gli aspiranti saranno ripartiti dalla commissione tecnica interministeriale di cui all'articolo 6, ed inviati ai centri ed alle commissioni di selezione di cui al comma 3, sulla base della preferenza espressa relativamente all'impiego al termine della ferma triennale. I predetti centri e commissioni dispongono per l'effettuazione di una preselezione di tipo culturale a livello nazionale o eventualmente a livello regionale o provinciale.

3. Ai fini della selezione degli aspiranti sono impiegati i centri e le commissioni di selezione indicati in allegato 1 al presente regolamento. I centri e le commissioni di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle altre Amministrazioni sono integrati da rappresentanti delle Forze armate.

Art. 6.

Selezione degli aspiranti

1. La selezione degli aspiranti per il reclutamento in ferma triennale nelle Forze armate è effettuata in base ai requisiti e prove concorsuali elencati in allegato 2 e con le procedure fissate in allegato 3 al presente regolamento.

2. L'assegnazione dei volontari in ferma breve alle Forze armate e la loro predesignazione per l'immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni, è effettuata da una apposita commissione tecnica interministeriale, costituita presso il Ministero della difesa entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, tenuto conto delle graduatorie formate presso i singoli centri e commissioni di selezione.

3. La commissione tecnica interministeriale, presieduta da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, è composta dai rappresentanti dei seguenti enti:

a) Stato maggiore della Difesa;

b) Stato maggiore dell'Esercito;

c) Stato maggiore della Marina;

d) Stato maggiore dell'Aeronautica;

e) Direzione generale della leva, militarizzazione, reclutamento obbligatorio, mobilitazione civile e corpi ausiliari;

f) Direzione generale della sanità militare;

g) Direzione generale per i sottufficiali ed i militari di truppa dell'Esercito;

h) Direzione generale per il personale militare della Marina;

i) Direzione generale per il personale militare dell'Aeronautica;

l) Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

m) Comando generale del Corpo della guardia di finanza;

n) Ispettorato superiore del Corpo militare della Croce rossa italiana;

o) Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno;

p) Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia;

q) Direzione generale della protezione civile e dei servizi antincendi del Ministero dell'interno;

r) Direzione generale delle risorse forestali, montane e idriche del Ministero per le politiche agricole.

4. Alla commissione sono assegnati i seguenti compiti:

a) ripartire gli ammessi al servizio volontario nelle Forze armate in funzione delle preferenze espresse secondo una specifica programmazione annualmente disposta dallo Stato maggiore della Difesa di concerto con gli Stati maggiori delle Forze armate, dandone comunicazione alle direzioni generali per il personale interessate;

b) predesignare il personale ammesso alla ferma triennale, per la Forza armata, la Forza di polizia ad ordinamento militare e civile o l'amministrazione nella quale sarà immesso al termine della ferma in funzione dei risultati della selezione attitudinale.

Art. 7.

Prolungamento della ferma

1. Il personale volontario ammesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni, che termini la ferma in anticipo rispetto alle immissioni nei predetti organismi, viene trattenuto in servizio nelle Forze armate fino al momento del transito nella nuova carriera nei limiti dei posti disponibili nei contingenti già autorizzati nella legge di bilancio per l'anno di riferimento.

2. I volontari in ferma breve ammessi al transito nel ruolo dei volontari in servizio permanente di una Forza armata conservano lo stato di volontari in ferma breve per il periodo necessario all'espletamento dei tirocini pratico-sperimentali o dei corsi propedeutici all'immissione nel suddetto ruolo. Gli stessi, con decreto ministeriale, sono promossi al grado di primo caporalmaggiore e gradi corrispondenti ed immessi nel ruolo dei volontari in servizio permanente, nell'ordine risultante dalla graduatoria di merito formata secondo i criteri di cui al comma 4 dell'articolo 9, al termine del quarto anno di servizio.

Art. 8.

Proscioglimento dalla ferma

1. I giovani ammessi alla ferma volontaria triennale possono rassegnare le dimissioni entro sessanta giorni dalla data in cui hanno contratto tale ferma. Se conservano obblighi militari, devono completarli nella Forza armata nelle cui liste di leva sono iscritti.

2. I volontari in ferma breve sono prosciolti, nel rispetto di quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241:

a) a domanda, per gravi e comprovati motivi, successivamente ai primi sessanta giorni di servizio;

b) d'autorità:

1) per permanente inidoneità psico-fisica al servizio militare incondizionato o agli incarichi, specializzazioni, categorie e specialità di assegnazione;

2) per protratto, insufficiente rendimento nel corso della ferma;

3) per grave mancanza disciplinare ovvero grave inadempienza ai doveri del militare stabiliti dalla legge 11 luglio 1978, n. 382;

4) per perdita dei requisiti di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

c) d'ufficio:

1) per perdita del grado;

2) per condanna penale per delitti non colposi;

3) per inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei militari durante il periodo della ferma.

Art. 9.

Avanzamento dei volontari e immissione nel servizio permanente delle Forze armate

1. I volontari in ferma breve possono conseguire, previo giudizio di idoneità, i gradi riportati nella tabella *A* in allegato 4 al presente regolamento, nel rispetto delle esigenze ordinative delle Forze armate.

2. L'immissione dei volontari in ferma breve nei ruoli dei volontari in servizio permanente della stessa Forza armata nella quale svolgono la ferma triennale è predisposta dalle competenti direzioni generali, nei limiti dei posti annualmente disponibili, sulla base di apposita graduatoria di merito elaborata dalla rispettiva commissione per l'immissione dei volontari nelle Forze armate, secondo i criteri previsti dal comma 4.

3. Le commissioni per l'immissione di volontari nelle rispettive Forze armate, sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa, e sono composte da due membri in rappresentanza, rispettivamente, dello Stato maggiore e della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza.

4. Le commissioni formano, con frequenza annuale, le graduatorie per l'immissione nelle rispettive Forze armate dei volontari che hanno terminato la ferma, secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei seguenti titoli:

a) graduatoria di ammissione alla ferma breve;

b) attitudini e rendimento durante il servizio svolto nella ferma breve;

c) qualità morali e culturali;

d) esito dei corsi di istruzione, specializzazione o abilitazione frequentati;

e) numero e tipo delle specializzazioni/abilitazioni conseguite;

f) titolo di studio e/o titolo professionale posseduti.

Art. 10.

Immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni

1. L'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle Amministrazioni di cui all'articolo 1 è predisposta dalle commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia e nelle amministrazioni, sulla base della programmazione quadriennale di cui all'articolo 2 e secondo i criteri stabiliti dai propri regolamenti interni. Tali criteri tengono conto dei titoli indicati nell'articolo 9, comma 4.

2. Le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni sono presiedute da un ufficiale generale, o grado corrispondente, nominato dal capo di Stato maggiore della Difesa e sono composte da due membri, in rappresentanza, rispettivamente, della direzione generale del personale della Forza armata di appartenenza e della Forza di polizia ad ordinamento militare e civile e amministrazione di immissione.

3. Le domande devono essere presentate entro il secondo anno della ferma triennale, a conferma della preferenza espressa in materia al momento dell'arruolamento nelle Forze armate. Nell'ultimo semestre della ferma triennale, le commissioni per l'immissione dei volontari nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni disporranno, a cura delle amministrazioni interessate, una verifica del mantenimento dei previsti requisiti psico/fisici e di quelli di cui all'articolo 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

4. L'ammissione alle carriere iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni avviene comunque dopo il termine della ferma triennale contratta e dà luogo alla perdita del grado eventualmente rivestito durante il servizio nelle Forze armate.

5. Nel caso in cui il numero dei volontari in ferma breve risulti insufficiente a ricoprire tutti i posti stabiliti dalla programmazione di cui al comma 1, le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni conferiscono i posti disponibili mediante i reclutamenti ordinari secondo le disposizioni di legge in vigore per ciascuna amministrazione.

Capo III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 11.

Decorrenza

1. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le Amministrazioni devono rendere disponibili per il personale volontario congedato senza demerito le percentuali di posti, di cui all'articolo 3, comma 3, a decorrere dal 1° luglio 1997.

Art. 12.

Personale in servizio ed in congedo

1. Il personale in ferma di leva prolungata, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che abbia già ultimato la ferma triennale senza demerito, può presentare domanda di immissione nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile

e nelle amministrazioni di cui all'articolo 1 e non si applicano nei suoi confronti i limiti temporali di cui al comma 3 dell'articolo 10.

2. Analoga domanda può essere presentata, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, dai militari in ferma di leva prolungata, congedati senza demerito, che abbiano terminato almeno la ferma triennale.

3. Il personale in ferma di leva prolungata, reclutato ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958, successivamente alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 1993, n. 537, durante il secondo anno di servizio può presentare domanda per l'immissione, al termine della ferma triennale, nelle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e nelle amministrazioni di cui all'articolo 1.

4. Le Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e le amministrazioni interessate sottoporranno i candidati alle previste procedure e prove concorsuali presso i propri centri e commissioni di selezione.

5. I candidati dovranno risultare in possesso dei requisiti elencati in allegato 2, fatta eccezione per il limite di età che è elevato nei limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

6. Il personale delle Forze armate in ferma di leva prolungata od in congedo, ammesso alle qualifiche iniziali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e delle amministrazioni di cui all'articolo 1, perde il grado eventualmente rivestito al momento del transito nella nuova carriera.

Art. 13.

Personale da reclutare

1. Nelle more della prima incorporazione di volontari in ferma breve in applicazione del presente regolamento, le Forze armate sono autorizzate a reclutare personale volontario ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. A tale personale si applicano le norme di stato ed avanzamento previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, concernente attuazione della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate e dal presente regolamento.

2. Al termine della ferma triennale, tale personale può partecipare ai concorsi per il transito nei ruoli dei volontari di truppa in servizio permanente, nei limiti delle necessità organiche della Forza armata di appartenenza.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 settembre 1997

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro della difesa*

NAPOLITANO, *Ministro dell'interno*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

FLICK, *Ministro di grazia e giustizia*

BURLANDO, *Ministro dei trasporti e della navigazione*

PINTO, *Ministro per le risorse agricole*

BASSANINI, *Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK
Registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 12

ALLEGATO 1
(previsto dall'art. 5, comma 3)

CENTRI E COMMISSIONI DI SELEZIONE

Centri di selezione dell'Esercito	n. 1
Centri di selezione della Marina	n. 2
Centro di selezione dell'Aeronautica	n. 1
Centro di selezione dell'Arma dei CC.	n. 1
Centro di selezione della Guardia di finanza	n. 1
Commissione di selezione della Polizia di Stato	n. 1
Centro di selezione del Corpo di polizia penitenziaria	n. 1
Commissione di selezione del C.F.S.	n. 1
Centro di selezione del Corpo dei VV.FF.	n. 1

ALLEGATO 2
(previsto dall'art. 6, comma 1)

PROFILO PER L'AMMISSIONE
ALLA FERMA VOLONTARIA TRIENNALE

Requisiti di stato civile:

a) cittadinanza italiana;

b) godimento dei diritti civili e politici;

c) assenza di condanne, di procedimenti penali pendenti per delitti non colposi, di provvedimenti di destituzione dai pubblici uffici o di espulsione dai Corpi militarmente organizzati, nonché l'assenza di misure di prevenzione;

d) età compresa tra i 17 ed i 22 anni.

Requisiti psico/fisici:

a) profilo/idoneità psico/fisico previsto per l'impiego nella Forza armata in qualità di volontario in servizio permanente, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione (per gli aspiranti all'arruolamento nella Marina militare saranno compiuti ulteriori accertamenti tendenti a stabilire l'attitudine al servizio in Marina);

b) esito negativo dei tests sierologici per l'accertamento della tossicodipendenza.

Requisiti psico-attitudinali:

quelli previsti per l'impiego nella Forza armata, nella Forza di polizia a ordinamento militare o civile o nella amministrazione di futura destinazione.

Requisiti culturali:

a) possesso del titolo di studio conferito dalla scuola dell'obbligo;

b) superamento delle prove per la verifica del livello culturale.

Requisiti morali e di condotta:

quelli di cui all'art. 41, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

ALLEGATO 3
(previsto dall'art. 6, comma 1)

PROCEDURE PER LA SELEZIONE

Per la selezione degli aspiranti all'arruolamento volontario nelle Forze armate si adotta la seguente procedura:

a) effettuazione di una prova di preselezione a carattere culturale da parte di tutti i candidati in possesso dei requisiti di stato civile e culturali;

b) effettuazione, presso i centri e le commissioni di selezione, per tutti gli aspiranti che hanno superato la prova di preselezione, degli accertamenti di idoneità psico-fisico-attitudinale ed attribuzione a ciascun candidato del relativo profilo;

c) trasmissione dei risultati della selezione alla commissione tecnica interministeriale;

d) compilazione da parte della commissione tecnica interministeriale di graduatorie nazionali per ogni singola Forza di polizia a ordinamento militare o civile o amministrazione in base alle quali vengono effettuati i reclutamenti, tenendo conto delle immissioni previste, aumentate di una entità percentuale, uguale per ogni graduatoria, stabilita dalla commissione tecnica interministeriale per conseguire un gettito totale del reclutamento degli idonei riportato nel bando.

ALLEGATO 4
(previsto dall'art. 9, comma 1)

TABELLA *A*

Gradi	
Caporale Comune di 1ª classe Aviere scelto	Non prima del compimento del 3° mese dall'incorporazione
Caporal maggiore Sottocapo 1° Aviere	Non prima del compimento del 18° mese dall'incorporazione

---

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958 (Norme sul militare di leva e sulla ferma di leva prolungata) è stata pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 11 del 15 gennaio 1987.

— Il testo dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) è il seguente: «2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari».

— Il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, è il seguente: «65. Il Governo emana: entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato l'accesso alle carriere iniziali è assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura è ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'art. 19 della predetta legge n. 958 del 1986 è elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».

— Il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate) è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 122 del 27 maggio 1995.

Nota all'art. 1:

— Per l'art. 3, comma 65, della legge n. 357/1993 si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 3:

— Il testo dell'art. 7 del citato decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, è il seguente:

«Art. 7 *(Volontari di truppa in ferma breve).* — 1. Le Forze armate, con esclusione dell'Arma dei carabinieri, possono mantenere alle armi volontari in ferma breve secondo le seguenti ripartizioni:

Esercito 23.000;

Marina 5.509;

Aeronautica 2.250.

Nell'ambito della Marina possono essere, altresì, mantenuti alle armi volontari in ferma breve delle capitanerie di porto nella misura di 1.275 unità.

2. La ferma breve ha la durata di anni tre.

3. Ai volontari in ferma breve, che abbiano completato senza demerito la ferma triennale, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e del relativo regolamento di attuazione.

4. I volontari in ferma breve dovranno prioritariamente essere impiegati nelle unità operative e addestrative dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica».

— La legge 24 dicembre 1986, n. 958, è richiamata nelle premesse.

— Il testo dell'art. 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), è il seguente: «3. I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono, non oltre il limite del cinquanta per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto».

Note all'art. 8:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990.

— La legge 11 luglio 1978, n. 382 (Nuove norme di principio sulla disciplina militare), è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 21 luglio 1978, n. 203.

— Il testo dell'art. 41 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle Amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), è il seguente:

«Art. 41 *(Requisiti di accesso e modalità concorsuali).* — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, con decreto del Presidente della Repubblica da adottare ai sensi dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati:

a) i requisiti generali di accesso all'impiego e la relativa documentazione;

b) i contenuti dei bandi di concorso, le modalità di svolgimento delle prove concorsuali, anche con riguardo agli adempimenti dei partecipanti;

c) le categorie riservatarie ed i titoli di precedenza e preferenza per l'ammissione all'impiego;

d) le procedure di reclutamento tramite apposite liste di collocamento per le qualifiche previste da disposizioni di legge;

e) la composizione e gli adempimenti delle commissioni esaminatrici.

2. Ai fini delle assunzioni di personale, compreso quello di cui all'art. 42, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, si applica il disposto di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente capo ed in attesa dell'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1, restano ferme le disposizioni vigenti in materia di assunzione all'impiego. Sono comunque portate a compimento le procedure concorsuali attivate alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 1».

Nota all'art. 10:

— Per l'art. 41, comma 2, del decreto legislativo n. 29/1993 si veda nella nota all'art. 8.

Note all'art. 12:

— Per la legge n. 958/1996 si veda nelle note alle premesse.

— Per la legge n. 537/1993 si veda nelle note alle premesse.

Nota all'art. 13:

— Per la legge n. 196/1995 si veda nelle note alle premesse.

97G0368

PROVVEDIMENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 luglio 1997.

Autorizzazione alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo n. 29/1993, dei testi di tre accordi di interpretazione autentica dell'art. 19, dell'art. 41 e dell'art. 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995, concordato in data 1° luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNS, CISL/Scuola, UIL/Scuola e UNAMS.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 1994, n. 144, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni»;

Viste le direttive del 5 settembre 1994 e del 1° febbraio 1995 impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN), previa intesa con le amministrazioni regionali espressa dalla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per il personale dipendente dalle regioni e dagli enti regionali, e dopo avere acquisito il parere dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI) e dell'Unione delle province d'Italia (UPI);

Vista la legge 23 dicembre 1994, n. 725 (legge finanziaria per il 1995), ed in particolare l'art. 2, comma 9, con il quale è stata determinata in lire 2.230 miliardi, in lire 3.800 miliardi ed in lire 3.800 miliardi, rispettivamente per gli anni 1995, 1996 e 1997, la spesa relativa ai rinnovi contrattuali del personale dei comparti «Ministeri», «Aziende ed Amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo ...», «Scuola» e «Università»;

Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale della «Scuola», sottoscritto il

4 agosto 1995, a seguito del Provvedimento di autorizzazione alla sottoscrizione del 21 luglio 1995, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 1995, registro n. 96, atti di Governo, foglio n. 1, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 207 del 5 settembre 1995;

Vista la lettera prot. n. 4509 del 3 luglio 1997 (pervenuta in data 8 luglio 1997), con la quale l'ARAN — in attuazione degli articoli 51, comma 1, e 52, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni — ha trasmesso, ai fini dell'«autorizzazione alla sottoscrizione», i «testi concordati» il 1° luglio 1997 interpretativi dell'art. 19, dell'art. 41 e dell'art. 69 al CCNL del comparto del personale della «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995, unitamente ad una relazione in merito all'articolato;

Visti i testi dei tre accordi di interpretazione autentica dell'art. 19, dell'art. 41 e dell'art. 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della «Scuola» sottocritto il 4 agosto 1995, concordato in data 1° luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNS, CISL/Scuola, UIL/Scuola e UNAMS;

Considerato che i testi concordati in data 1° luglio 1997 degli accordi interpretativi in questione non comportano alcun onere aggiuntivo rispetto a quelli già previsti nel citato CCNL sottoscritto in data 4 agosto 1995, così come precisato nei prospetti redatti ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo n. 29/1993 allegati ai predetti accordi;

Visto l'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, — come modificato dal decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dal decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546 —, il quale prevede che, ai fini della autorizzazione alla sottoscrizione, «il Governo, nei quindici giorni successivi, si pronuncia in senso positivo o negativo, tenendo conto fra l'altro degli effetti applicativi dei contratti collettivi anche decentrati relativi al precedente periodo contrattuale e della conformità alle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri»;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 18 luglio 1997, concernente l'«Autorizzazione alla sottoscrizione» del testo concordato in precedenza citato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 maggio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 121 del 4 giugno 1996, con il quale il Ministro per la funzione pubblica, sen. Franco Bassanini, è stato delegato a provvedere alla «attuazione ... del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni ...» e ad «esercitare ... ogni altra funzione attribuita dalle vigenti disposizioni al Presidente del Consiglio dei Ministri, relative a tutte le materie che riguardano ... 1) Funzione pubblica»;

A nome del Governo;

AUTORIZZA

ai sensi dell'art. 51, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) alla sottoscrizione dei testi di tre accordi di interpretazione autentica dell'art. 19, dell'art. 41 e dell'art. 69 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della «Scuola» sottoscritto il 4 agosto 1995, concordato in data 1° luglio 1997 tra l'ARAN e le confederazioni sindacali CGIL, CISL, UIL, CISAL e USPPI e le organizzazioni sindacali CGIL/SNS, CISL/Scuola, UIL/Scuola e UNAMS.

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, la presente autorizzazione sarà trasmessa alla Corte dei conti.

Roma, 18 luglio 1997

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
BASSANINI

Registrato alla Corte dei conti il 2 settembre 1997
Atti di Governo, registro n. 110, foglio n. 2

AGENZIA PER LA RAPPRESENTANZA NEGOZIALE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

A seguito della registrazione da parte della Corte dei conti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 18 luglio 1997, con il quale l'A.R.A.N. è stata autorizzata a sottoscrivere i testi di tre accordi di interpretazione autentica dell'art. 19, dell'art. 41 e dell'art. 69 del CCNL del personale della Scuola sottoscritto il 4 agosto 1995, concordati in data 1° luglio 1997, il giorno 17 settembre 1997, alle ore 15, presso la sede dell'A.R.A.N. ha avuto luogo l'incontro tra l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.R.A.N.), rappresentata dai componenti del comitato direttivo come di seguito indicati:

prof. Carlo Dell'Aringa;
prof. Gian Candido De Martin;
avv. Guido Fantoni;
avv. Arturo Parisi;
prof. Granfranco Franco Rebora,

ed i rappresentanti delle seguenti confederazioni ed organizzazioni sindacali di categoria;

CGIL;
CISL;
UIL;
CISAL;
USPPI;
CGIL/SNS;
CISL/Scuola;
UIL/Scuola;
UNAMS.

Al termine della riunione le parti hanno sottoscritto i presenti tre testi degli accordi di interpretazione autentica degli articoli 19, 41 e 69 del CCNL relativo al personale della Scuola, già stipulato il 4 agosto 1995.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 19 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA FRUIZIONE DELLE FERIE DA PARTE DEL PERSONALE DOCENTE A TEMPO DETERMINATO.

Considerato che la sospensione delle lezioni in determinati periodi dell'anno non comporta necessariamente la sospensione delle attività didattiche, ché anzi attività didattiche programmate possono svolgersi durante la sospensione delle lezioni;

Considerato quindi che il personale docente è a disposizione della scuola nei periodi di sospensione delle lezioni per le eventuali necessità didattiche;

Considerato che le attività didattiche, ai sensi del comma 2 dell'art. 74 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, si svolgono dal 1° settembre al 30 giugno, oltre al periodo necessario per lo svolgimento degli esami di maturità;

Atteso che il comma 9 dell'art. 19 del CCNL del comparto scuola sottoscritto il 4 agosto 1995 stabilisce che le ferie debbono essere fruite su richiesta degli interessati, di norma nel periodo di sospensione delle attività didattiche e quindi nei mesi di luglio ed agosto, ferma restando la possibilità di fruizione nei periodi di sospensione delle lezioni o, limitatamente a sei giorni, anche durante la rimanente parte dell'anno;

Tutto ciò premesso, in merito alla fruizione delle ferie da parte del personale docente a tempo determinato, si concorda quanto segue:

Art. 1.

L'art. 19 del contratto collettivo nazionale di lavoro, richiamato dal successivo art. 25, deve intendersi nel senso che per il personale docente a tempo determinato, parimenti a quanto previsto per il personale docente a tempo indeterminato, la fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria.

Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto d'impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 41 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995, PER LA PARTE CHE RIGUARDA LA DURATA DELLE ORE DI LEZIONE NEI CASI DI INSUPERABILI PROBLEMI OGGETTIVI.

Riaffermato il principio previsto dall'art. 41 del CCNL del comparto scuola, sottoscritto il 4 agosto 1995, che in tutti i casi in cui, a seguito di sperimentazioni ed a forme di programmazione didattica plurisettimanale, venga deliberata la riduzione dell'ora di lezione trovano applicazione le disposizioni dello stesso art. 41, relative all'obbligo di completamento dell'orario da parte dei docenti;

Considerato che l'articolo 41 del CCNL del comparto scuola non ha regolamentato il caso della riduzione dell'ora di lezione determinata da insuperabili problemi estranei alla didattica, ferme restando le eventuali innovazioni normative, anche di natura contrattuale, conseguenti all'attuazione dell'art. 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Si concorda quanto segue:

Art. 1.

1. Le parti firmatarie del CCNL del comparto scuola non hanno inteso regolamentare la fattispecie della riduzione dell'ora di lezione per cause di forza maggiore determinate da motivi estranei alla didattica, ritenendo in tal caso la materia già regoalta dalle circolari ministeriali n. 243 del 22 settembre 1979 e n. 192 del 3 luglio 1980 nonché dalle ulteriori circolari in materia che le hanno confermate.

2. Tutti gli altri casi di riduzione dell'ora di lezione, in quanto deliberati autonomamente dalla scuola per esigenze interne, vanno assoggettati alla disciplina prevista dall'articolo 41 del CCNL.

ACCORDO DI INTERPRETAZIONE AUTENTICA DELL'ART. 69 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO RELATIVO AL COMPARTO DEL PERSONALE DELLA SCUOLA, SOTTOSCRITTO IL 4 AGOSTO 1995.

Constatato che l'attuale indennità di funzioni superiori e di reggenza, prevista dall'art. 69 del CCNL del comparto scuola, trae origine dalle precedenti indennità di funzione e di reggenza commisurate su tredici mensilità;

Si concorda quanto segue:

Art. 1.

Negli emolumenti di cui all'art. 65, comma 1, si intendono ricomprese anche le indennità di funzioni superiori e di reggenza previste dall'art. 69.

97A7670

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 29 luglio 1997.

Proroga dei termini del periodo di mancato funzionamento della pretura di Agropoli.

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la nota n. 1637 in data 21 maggio 1997 del presidente della Corte di appello di Salerno, qui da intendersi riprodotta, con la quale si comunica che la pretura di Agropoli non è stata in grado di funzionare dal 19 al 23 maggio 1997;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437, concernente la proroga dei termini di decadenza in conseguenza dal mancato funzionamento degli uffici giudiziari;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento della pretura di Agropoli, per il periodo dal 19 al 23 maggio 1997, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo del personale addettovi, scadenti nei giorni sopra indicati o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 29 luglio 1997

p. *Il Ministro:* MIRONE

97A7702

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 30 settembre 1997.

Ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico delle sigarette, dei sigari e sigaretti naturali, dei sigari e sigaretti altri, dei tabacchi da fumo trinciato fino utilizzato per arrotolare le sigarette ed altro tabacco da fumo, dei tabacchi da fiuto e da mastico.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, sul monopolio dei sali e dei tabacchi, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 luglio 1965, n. 825, concernente il regime di imposizione fiscale dei prodotti oggetto di monopolio di Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 10 dicembre 1975, n. 724, che reca disposizioni sull'importazione e commercializzazione all'ingrosso dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 76, sul sistema di imposizione fiscale dei tabacchi lavorati, e successive modificazioni;

Visto l'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 81, che dal 1° gennaio 1993 ha elevato al 10 per cento l'aggio ai rivenditori di generi di monopolio;

Visto l'art. 28 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, che ha stabilito le aliquote di base dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1992, che, tra l'altro, fissa le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati diversi dalle sigarette;

Visto il decreto ministeriale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 50 del 1° marzo 1997, che ha elevato al 58 per cento l'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, rideterminando nel contempo la tabella di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei medesimi prodotti;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, che ha elevato dal 19 al 20 per cento l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto a decorrere dal 1° ottobre 1997;

Considerata la necessità di dover procedere alla rideterminazione delle tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati in conseguenza della indicata modifica dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto;

Decreta:

Articolo unico

Ai sensi dell'art. 9 della legge 7 marzo 1985, n. 76, la tabella allegato *A* al decreto ministeriale del 28 febbraio 1997 e le tabelle allegati *B, C, D,* ed *E* al decreto ministeriale 31 dicembre 1992, sono sostituite, a decorrere dal 1° ottobre 1997, dalle tabelle allegati *A, B, C, D* ed *E* al presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 settembre 1997

Il Ministro: VISCO

Registrato alla Corte dei conti il 1° ottobre 1997
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 92

Tabella Allegato A

SIGARETTE

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
12.533	60.800	16.667	10.000	100.000
13.010	62.157	17.083	10.250	102.500
13.487	63.513	17.500	10.500	105.000
13.963	64.870	17.917	10.750	107.500
14.440	66.227	18.333	11.000	110.000
14.917	67.583	18.750	11.250	112.500
15.393	68.940	19.167	11.500	115.000
15.870	70.297	19.583	11.750	117.500
16.347	71.653	20.000	12.000	120.000
16.823	73.010	20.417	12.250	122.500
17.300	74.367	20.833	12.500	125.000
17.777	75.723	21.250	12.750	127.500
18.253	77.080	21.667	13.000	130.000
18.730	78.437	22.083	13.250	132.500
19.207	79.793	22.500	13.500	135.000
19.683	81.150	22.917	13.750	137.500
20.160	82.507	23.333	14.000	140.000
20.637	83.863	23.750	14.250	142.500
21.113	85.220	24.167	14.500	145.000
21.590	86.577	24.583	14.750	147.500
22.067	87.933	25.000	15.000	150.000
22.543	89.290	25.417	15.250	152.500
23.020	90.647	25.833	15.500	155.000
23.497	92.003	26.250	15.750	157.500
23.973	93.360	26.667	16.000	160.000
24.450	94.717	27.083	16.250	162.500
24.927	96.073	27.500	16.500	165.000
25.403	97.430	27.917	16.750	167.500
25.880	98.787	28.333	17.000	170.000
26.357	100.143	28.750	17.250	172.500
26.833	101.500	29.167	17.500	175.000
27.310	102.857	29.583	17.750	177.500
27.787	104.213	30.000	18.000	180.000
28.263	105.570	30.417	18.250	182.500
28.740	106.927	30.833	18.500	185.000
29.217	108.283	31.250	18.750	187.500
29.693	109.640	31.667	19.000	190.000
30.170	110.997	32.083	19.250	192.500
30.647	112.353	32.500	19.500	195.000
31.123	113.710	32.917	19.750	197.500
31.600	115.067	33.333	20.000	200.000
32.077	116.423	33.750	20.250	202.500

Importi in lire per kg convenzionale (= 1000 sigarette)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
32.553	117.780	34.167	20.500	205.000
33.030	119.137	34.583	20.750	207.500
33.507	120.493	35.000	21.000	210.000
33.983	121.850	35.417	21.250	212.500
34.460	123.207	35.833	21.500	215.000
34.937	124.563	36.250	21.750	217.500
35.413	125.920	36.667	22.000	220.000
35.890	127.277	37.083	22.250	222.500
36.367	128.633	37.500	22.500	225.000
36.843	129.990	37.917	22.750	227.500
37.320	131.347	38.333	23.000	230.000
37.797	132.703	38.750	23.250	232.500
38.273	134.060	39.167	23.500	235.000
38.750	135.417	39.583	23.750	237.500
39.227	136.773	40.000	24.000	240.000
39.703	138.130	40.417	24.250	242.500
40.180	139.487	40.833	24.500	245.000
40.657	140.843	41.250	24.750	247.500
41.133	142.200	41.667	25.000	250.000
41.610	143.557	42.083	25.250	252.500
42.087	144.913	42.500	25.500	255.000
42.563	146.270	42.917	25.750	257.500
43.040	147.627	43.333	26.000	260.000
43.517	148.983	43.750	26.250	262.500
43.993	150.340	44.167	26.500	265.000
44.470	151.697	44.583	26.750	267.500
44.947	153.053	45.000	27.000	270.000
45.423	154.410	45.417	27.250	272.500
45.900	155.767	45.833	27.500	275.000
46.377	157.123	46.250	27.750	277.500
46.853	158.480	46.667	28.000	280.000
47.330	159.837	47.083	28.250	282.500
47.807	161.193	47.500	28.500	285.000
48.283	162.550	47.917	28.750	287.500
48.760	163.907	48.333	29.000	290.000
49.237	165.263	48.750	29.250	292.500
49.713	166.620	49.167	29.500	295.000
50.190	167.977	49.583	29.750	297.500
50.667	169.333	50.000	30.000	300.000
51.143	170.690	50.417	30.250	302.500
51.620	172.047	50.833	30.500	305.000
52.097	173.403	51.250	30.750	307.500
52.573	174.760	51.667	31.000	310.000
53.050	176.117	52.083	31.250	312.500

Importi in lire per kg convenzionale (= 1000 sigarette)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
53.527	177.473	52.500	31.500	315.000
54.003	178.830	52.917	31.750	317.500
54.480	180.187	53.333	32.000	320.000
54.957	181.543	53.750	32.250	322.500
55.433	182.900	54.167	32.500	325.000
55.910	184.257	54.583	32.750	327.500
56.387	185.613	55.000	33.000	330.000
56.863	186.970	55.417	33.250	332.500
57.340	188.327	55.833	33.500	335.000
57.817	189.683	56.250	33.750	337.500
58.293	191.040	56.667	34.000	340.000
58.770	192.397	57.083	34.250	342.500
59.247	193.753	57.500	34.500	345.000
59.723	195.110	57.917	34.750	347.500
60.200	196.467	58.333	35.000	350.000
60.677	197.823	58.750	35.250	352.500
61.153	199.180	59.167	35.500	355.000
61.630	200.537	59.583	35.750	357.500
62.107	201.893	60.000	36.000	360.000
62.583	203.250	60.417	36.250	362.500
63.060	204.607	60.833	36.500	365.000
63.537	205.963	61.250	36.750	367.500
64.013	207.320	61.667	37.000	370.000
64.490	208.677	62.083	37.250	372.500
64.967	210.033	62.500	37.500	375.000
65.443	211.390	62.917	37.750	377.500
65.920	212.747	63.333	38.000	380.000
66.397	214.103	63.750	38.250	382.500
66.873	215.460	64.167	38.500	385.000
67.350	216.817	64.583	38.750	387.500
67.827	218.173	65.000	39.000	390.000
68.303	219.530	65.417	39.250	392.500
68.780	220.887	65.833	39.500	395.000
69.257	222.243	66.250	39.750	397.500
69.733	223.600	66.667	40.000	400.000
70.687	226.313	67.500	40.500	405.000
71.640	229.027	68.333	41.000	410.000
72.593	231.740	69.167	41.500	415.000
73.547	234.453	70.000	42.000	420.000
74.500	237.167	70.833	42.500	425.000
75.453	239.880	71.667	43.000	430.000
76.407	242.593	72.500	43.500	435.000
77.360	245.307	73.333	44.000	440.000
78.313	248.020	74.167	44.500	445.000

Importi in lire per kg convenzionale (= 1000 sigarette)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
79.267	250.733	75.000	45.000	450.000
80.220	253.447	75.833	45.500	455.000
81.173	256.160	76.667	46.000	460.000
82.127	258.873	77.500	46.500	465.000
83.080	261.587	78.333	47.000	470.000
84.033	264.300	79.167	47.500	475.000
84.987	267.013	80.000	48.000	480.000
85.940	269.727	80.833	48.500	485.000
86.893	272.440	81.667	49.000	490.000
87.847	275.153	82.500	49.500	495.000
88.800	277.867	83.333	50.000	500.000
89.753	280.580	84.167	50.500	505.000
90.707	283.293	85.000	51.000	510.000
91.660	286.007	85.833	51.500	515.000
92.613	288.720	86.667	52.000	520.000
93.567	291.433	87.500	52.500	525.000
94.520	294.147	88.333	53.000	530.000
95.473	296.860	89.167	53.500	535.000
96.427	299.573	90.000	54.000	540.000
97.380	302.287	90.833	54.500	545.000
98.333	305.000	91.667	55.000	550.000
99.287	307.713	92.500	55.500	555.000
100.240	310.427	93.333	56.000	560.000
101.193	313.140	94.167	56.500	565.000
102.147	315.853	95.000	57.000	570.000
103.100	318.567	95.833	57.500	575.000
104.053	321.280	96.667	58.000	580.000
105.007	323.993	97.500	58.500	585.000
105.960	326.707	98.333	59.000	590.000
106.913	329.420	99.167	59.500	595.000
107.867	332.133	100.000	60.000	600.000

Importi in lire per kg convenzionale (= 1000 sigarette)

Tabella Allegato B

SIGARI E SIGARETTI NATURALI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
25.167	11.500	8.333	5.000	50.000
26.173	11.960	8.667	5.200	52.000
27.180	12.420	9.000	5.400	54.000
28.187	12.880	9.333	5.600	56.000
29.193	13.340	9.667	5.800	58.000
30.200	13.800	10.000	6.000	60.000
31.207	14.260	10.333	6.200	62.000
32.213	14.720	10.667	6.400	64.000
33.220	15.180	11.000	6.600	66.000
34.227	15.640	11.333	6.800	68.000
35.233	16.100	11.667	7.000	70.000
36.240	16.560	12.000	7.200	72.000
37.247	17.020	12.333	7.400	74.000
38.253	17.480	12.667	7.600	76.000
39.260	17.940	13.000	7.800	78.000
40.267	18.400	13.333	8.000	80.000
41.273	18.860	13.667	8.200	82.000
42.280	19.320	14.000	8.400	84.000
43.287	19.780	14.333	8.600	86.000
44.293	20.240	14.667	8.800	88.000
45.300	20.700	15.000	9.000	90.000
46.307	21.160	15.333	9.200	92.000
47.313	21.620	15.667	9.400	94.000
48.320	22.080	16.000	9.600	96.000
49.327	22.540	16.333	9.800	98.000
50.333	23.000	16.667	10.000	100.000
51.340	23.460	17.000	10.200	102.000
52.347	23.920	17.333	10.400	104.000
53.353	24.380	17.667	10.600	106.000
54.360	24.840	18.000	10.800	108.000
55.367	25.300	18.333	11.000	110.000
56.373	25.760	18.667	11.200	112.000
57.380	26.220	19.000	11.400	114.000
58.387	26.680	19.333	11.600	116.000
59.393	27.140	19.667	11.800	118.000
60.400	27.600	20.000	12.000	120.000
61.407	28.060	20.333	12.200	122.000
62.413	28.520	20.667	12.400	124.000
63.420	28.980	21.000	12.600	126.000
64.427	29.440	21.333	12.800	128.000
65.433	29.900	21.667	13.000	130.000
66.440	30.360	22.000	13.200	132.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
67.447	30.820	22.333	13.400	134.000
68.453	31.280	22.667	13.600	136.000
69.460	31.740	23.000	13.800	138.000
70.467	32.200	23.333	14.000	140.000
71.473	32.660	23.667	14.200	142.000
72.480	33.120	24.000	14.400	144.000
73.487	33.580	24.333	14.600	146.000
74.493	34.040	24.667	14.800	148.000
75.500	34.500	25.000	15.000	150.000
76.507	34.960	25.333	15.200	152.000
77.513	35.420	25.667	15.400	154.000
78.520	35.880	26.000	15.600	156.000
79.527	36.340	26.333	15.800	158.000
80.533	36.800	26.667	16.000	160.000
81.540	37.260	27.000	16.200	162.000
82.547	37.720	27.333	16.400	164.000
83.553	38.180	27.667	16.600	166.000
84.560	38.640	28.000	16.800	168.000
85.567	39.100	28.333	17.000	170.000
86.573	39.560	28.667	17.200	172.000
87.580	40.020	29.000	17.400	174.000
88.587	40.480	29.333	17.600	176.000
89.593	40.940	29.667	17.800	178.000
90.600	41.400	30.000	18.000	180.000
91.607	41.860	30.333	18.200	182.000
92.613	42.320	30.667	18.400	184.000
93.620	42.780	31.000	18.600	186.000
94.627	43.240	31.333	18.800	188.000
95.633	43.700	31.667	19.000	190.000
96.640	44.160	32.000	19.200	192.000
97.647	44.620	32.333	19.400	194.000
98.653	45.080	32.667	19.600	196.000
99.660	45.540	33.000	19.800	198.000
100.667	46.000	33.333	20.000	200.000
105.700	48.300	35.000	21.000	210.000
110.733	50.600	36.667	22.000	220.000
115.767	52.900	38.333	23.000	230.000
120.800	55.200	40.000	24.000	240.000
125.833	57.500	41.667	25.000	250.000
130.867	59.800	43.333	26.000	260.000
135.900	62.100	45.000	27.000	270.000
140.933	64.400	46.667	28.000	280.000
145.967	66.700	48.333	29.000	290.000
151.000	69.000	50.000	30.000	300.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
156.033	71.300	51.667	31.000	310.000
161.067	73.600	53.333	32.000	320.000
166.100	75.900	55.000	33.000	330.000
171.133	78.200	56.667	34.000	340.000
176.167	80.500	58.333	35.000	350.000
181.200	82.800	60.000	36.000	360.000
186.233	85.100	61.667	37.000	370.000
191.267	87.400	63.333	38.000	380.000
196.300	89.700	65.000	39.000	390.000
201.333	92.000	66.667	40.000	400.000
206.367	94.300	68.333	41.000	410.000
211.400	96.600	70.000	42.000	420.000
216.433	98.900	71.667	43.000	430.000
221.467	101.200	73.333	44.000	440.000
226.500	103.500	75.000	45.000	450.000
231.533	105.800	76.667	46.000	460.000
236.567	108.100	78.333	47.000	470.000
241.600	110.400	80.000	48.000	480.000
246.633	112.700	81.667	49.000	490.000
251.667	115.000	83.333	50.000	500.000
261.733	119.600	86.667	52.000	520.000
271.800	124.200	90.000	54.000	540.000
276.833	126.500	91.667	55.000	550.000
281.867	128.800	93.333	56.000	560.000
291.933	133.400	96.667	58.000	580.000
302.000	138.000	100.000	60.000	600.000
312.067	142.600	103.333	62.000	620.000
322.133	147.200	106.667	64.000	640.000
332.200	151.800	110.000	66.000	660.000
342.267	156.400	113.333	68.000	680.000
352.333	161.000	116.667	70.000	700.000
362.400	165.600	120.000	72.000	720.000
372.467	170.200	123.333	74.000	740.000
382.533	174.800	126.667	76.000	760.000
392.600	179.400	130.000	78.000	780.000
402.667	184.000	133.333	80.000	800.000
412.733	188.600	136.667	82.000	820.000
422.800	193.200	140.000	84.000	840.000
432.867	197.800	143.333	86.000	860.000
442.933	202.400	146.667	88.000	880.000
453.000	207.000	150.000	90.000	900.000
463.067	211.600	153.333	92.000	920.000
473.133	216.200	156.667	94.000	940.000
483.200	220.800	160.000	96.000	960.000
493.267	225.400	163.333	98.000	980.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
503.333	230.000	166.667	100.000	1.000.000
513.400	234.600	170.000	102.000	1.020.000
523.467	239.200	173.333	104.000	1.040.000
533.533	243.800	176.667	106.000	1.060.000
543.600	248.400	180.000	108.000	1.080.000
553.667	253.000	183.333	110.000	1.100.000
563.733	257.600	186.667	112.000	1.120.000
573.800	262.200	190.000	114.000	1.140.000
583.867	266.800	193.333	116.000	1.160.000
593.933	271.400	196.667	118.000	1.180.000
604.000	276.000	200.000	120.000	1.200.000
614.067	280.600	203.333	122.000	1.220.000
624.133	285.200	206.667	124.000	1.240.000
634.200	289.800	210.000	126.000	1.260.000
644.267	294.400	213.333	128.000	1.280.000
654.333	299.000	216.667	130.000	1.300.000
664.400	303.600	220.000	132.000	1.320.000
674.467	308.200	223.333	134.000	1.340.000
684.533	312.800	226.667	136.000	1.360.000
694.600	317.400	230.000	138.000	1.380.000
704.667	322.000	233.333	140.000	1.400.000
714.733	326.600	236.667	142.000	1.420.000
724.800	331.200	240.000	144.000	1.440.000
734.867	335.800	243.333	146.000	1.460.000
744.933	340.400	246.667	148.000	1.480.000
755.000	345.000	250.000	150.000	1.500.000
765.067	349.600	253.333	152.000	1.520.000
775.133	354.200	256.667	154.000	1.540.000
785.200	358.800	260.000	156.000	1.560.000
795.267	363.400	263.333	158.000	1.580.000
805.333	368.000	266.667	160.000	1.600.000
815.400	372.600	270.000	162.000	1.620.000
825.467	377.200	273.333	164.000	1.640.000
835.533	381.800	276.667	166.000	1.660.000
845.600	386.400	280.000	168.000	1.680.000
855.667	391.000	283.333	170.000	1.700.000
865.733	395.600	286.667	172.000	1.720.000
875.800	400.200	290.000	174.000	1.740.000
885.867	404.800	293.333	176.000	1.760.000
895.933	409.400	296.667	178.000	1.780.000
906.000	414.000	300.000	180.000	1.800.000
916.067	418.600	303.333	182.000	1.820.000
926.133	423.200	306.667	184.000	1.840.000
936.200	427.800	310.000	186.000	1.860.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
946.267	432.400	313.333	188.000	1.880.000
956.333	437.000	316.667	190.000	1.900.000
966.400	441.600	320.000	192.000	1.920.000
976.467	446.200	323.333	194.000	1.940.000
986.533	450.800	326.667	196.000	1.960.000
996.600	455.400	330.000	198.000	1.980.000
1.006.667	460.000	333.333	200.000	2.000.000
1.057.000	483.000	350.000	210.000	2.100.000
1.107.333	506.000	366.667	220.000	2.200.000
1.157.667	529.000	383.333	230.000	2.300.000
1.208.000	552.000	400.000	240.000	2.400.000
1.258.333	575.000	416.667	250.000	2.500.000
1.308.667	598.000	433.333	260.000	2.600.000
1.359.000	621.000	450.000	270.000	2.700.000
1.409.333	644.000	466.667	280.000	2.800.000
1.459.667	667.000	483.333	290.000	2.900.000
1.510.000	690.000	500.000	300.000	3.000.000
1.560.333	713.000	516.667	310.000	3.100.000
1.610.667	736.000	533.333	320.000	3.200.000
1.661.000	759.000	550.000	330.000	3.300.000
1.711.333	782.000	566.667	340.000	3.400.000
1.761.667	805.000	583.333	350.000	3.500.000
1.812.000	828.000	600.000	360.000	3.600.000
1.862.333	851.000	616.667	370.000	3.700.000
1.912.667	874.000	633.333	380.000	3.800.000
1.963.000	897.000	650.000	390.000	3.900.000
2.013.333	920.000	666.667	400.000	4.000.000
2.063.667	943.000	683.333	410.000	4.100.000
2.114.000	966.000	700.000	420.000	4.200.000
2.164.333	989.000	716.667	430.000	4.300.000
2.214.667	1.012.000	733.333	440.000	4.400.000
2.265.000	1.035.000	750.000	450.000	4.500.000
2.315.333	1.058.000	766.667	460.000	4.600.000
2.365.667	1.081.000	783.333	470.000	4.700.000
2.416.000	1.104.000	800.000	480.000	4.800.000
2.466.333	1.127.000	816.667	490.000	4.900.000
2.516.667	1.150.000	833.333	500.000	5.000.000
2.567.000	1.173.000	850.000	510.000	5.100.000
2.617.333	1.196.000	866.667	520.000	5.200.000
2.667.667	1.219.000	883.333	530.000	5.300.000
2.718.000	1.242.000	900.000	540.000	5.400.000
2.768.333	1.265.000	916.667	550.000	5.500.000
2.818.667	1.288.000	933.333	560.000	5.600.000
2.869.000	1.311.000	950.000	570.000	5.700.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
2.919.333	1.334.000	966.667	580.000	5.800.000
2.969.667	1.357.000	983.333	590.000	5.900.000
3.020.000	1.380.000	1.000.000	600.000	6.000.000
3.070.333	1.403.000	1.016.667	610.000	6.100.000
3.120.667	1.426.000	1.033.333	620.000	6.200.000
3.171.000	1.449.000	1.050.000	630.000	6.300.000
3.221.333	1.472.000	1.066.667	640.000	6.400.000
3.271.667	1.495.000	1.083.333	650.000	6.500.000
3.322.000	1.518.000	1.100.000	660.000	6.600.000
3.372.333	1.541.000	1.116.667	670.000	6.700.000
3.422.667	1.564.000	1.133.333	680.000	6.800.000
3.473.000	1.587.000	1.150.000	690.000	6.900.000
3.523.333	1.610.000	1.166.667	700.000	7.000.000
3.573.667	1.633.000	1.183.333	710.000	7.100.000
3.624.000	1.656.000	1.200.000	720.000	7.200.000
3.674.333	1.679.000	1.216.667	730.000	7.300.000
3.724.667	1.702.000	1.233.333	740.000	7.400.000
3.775.000	1.725.000	1.250.000	750.000	7.500.000
3.825.333	1.748.000	1.266.667	760.000	7.600.000
3.875.667	1.771.000	1.283.333	770.000	7.700.000
3.926.000	1.794.000	1.300.000	780.000	7.800.000
3.976.333	1.817.000	1.316.667	790.000	7.900.000
4.026.667	1.840.000	1.333.333	800.000	8.000.000
4.077.000	1.863.000	1.350.000	810.000	8.100.000
4.127.333	1.886.000	1.366.667	820.000	8.200.000
4.177.667	1.909.000	1.383.333	830.000	8.300.000
4.228.000	1.932.000	1.400.000	840.000	8.400.000
4.278.333	1.955.000	1.416.667	850.000	8.500.000
4.328.667	1.978.000	1.433.333	860.000	8.600.000
4.379.000	2.001.000	1.450.000	870.000	8.700.000
4.429.333	2.024.000	1.466.667	880.000	8.800.000
4.479.667	2.047.000	1.483.333	890.000	8.900.000
4.530.000	2.070.000	1.500.000	900.000	9.000.000
4.580.333	2.093.000	1.516.667	910.000	9.100.000
4.630.667	2.116.000	1.533.333	920.000	9.200.000
4.681.000	2.139.000	1.550.000	930.000	9.300.000
4.731.333	2.162.000	1.566.667	940.000	9.400.000
4.781.667	2.185.000	1.583.333	950.000	9.500.000
4.832.000	2.208.000	1.600.000	960.000	9.600.000
4.882.333	2.231.000	1.616.667	970.000	9.700.000
4.932.667	2.254.000	1.633.333	980.000	9.800.000
4.983.000	2.277.000	1.650.000	990.000	9.900.000
5.033.333	2.300.000	1.666.667	1.000.000	10.000.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Tabella Allegato C

SIGARI E SIGARETTI ALTRI

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
13.667	23.000	8.333	5.000	50.000
14.213	23.920	8.667	5.200	52.000
14.760	24.840	9.000	5.400	54.000
15.307	25.760	9.333	5.600	56.000
15.853	26.680	9.667	5.800	58.000
16.400	27.600	10.000	6.000	60.000
16.947	28.520	10.333	6.200	62.000
17.493	29.440	10.667	6.400	64.000
18.040	30.360	11.000	6.600	66.000
18.587	31.280	11.333	6.800	68.000
19.133	32.200	11.667	7.000	70.000
19.680	33.120	12.000	7.200	72.000
20.227	34.040	12.333	7.400	74.000
20.773	34.960	12.667	7.600	76.000
21.320	35.880	13.000	7.800	78.000
21.867	36.800	13.333	8.000	80.000
22.413	37.720	13.667	8.200	82.000
22.960	38.640	14.000	8.400	84.000
23.507	39.560	14.333	8.600	86.000
24.053	40.480	14.667	8.800	88.000
24.600	41.400	15.000	9.000	90.000
25.147	42.320	15.333	9.200	92.000
25.693	43.240	15.667	9.400	94.000
26.240	44.160	16.000	9.600	96.000
26.787	45.080	16.333	9.800	98.000
27.333	46.000	16.667	10.000	100.000
27.880	46.920	17.000	10.200	102.000
28.427	47.840	17.333	10.400	104.000
28.973	48.760	17.667	10.600	106.000
29.520	49.680	18.000	10.800	108.000
30.067	50.600	18.333	11.000	110.000
30.613	51.520	18.667	11.200	112.000
31.160	52.440	19.000	11.400	114.000
31.707	53.360	19.333	11.600	116.000
32.253	54.280	19.667	11.800	118.000
32.800	55.200	20.000	12.000	120.000
33.347	56.120	20.333	12.200	122.000
33.893	57.040	20.667	12.400	124.000
34.440	57.960	21.000	12.600	126.000
34.987	58.880	21.333	12.800	128.000
35.533	59.800	21.667	13.000	130.000
36.080	60.720	22.000	13.200	132.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
36.627	61.640	22.333	13.400	134.000
37.173	62.560	22.667	13.600	136.000
37.720	63.480	23.000	13.800	138.000
38.267	64.400	23.333	14.000	140.000
38.813	65.320	23.667	14.200	142.000
39.360	66.240	24.000	14.400	144.000
39.907	67.160	24.333	14.600	146.000
40.453	68.080	24.667	14.800	148.000
41.000	69.000	25.000	15.000	150.000
41.547	69.920	25.333	15.200	152.000
42.093	70.840	25.667	15.400	154.000
42.640	71.760	26.000	15.600	156.000
43.187	72.680	26.333	15.800	158.000
43.733	73.600	26.667	16.000	160.000
44.280	74.520	27.000	16.200	162.000
44.827	75.440	27.333	16.400	164.000
45.373	76.360	27.667	16.600	166.000
45.920	77.280	28.000	16.800	168.000
46.467	78.200	28.333	17.000	170.000
47.013	79.120	28.667	17.200	172.000
47.560	80.040	29.000	17.400	174.000
48.107	80.960	29.333	17.600	176.000
48.653	81.880	29.667	17.800	178.000
49.200	82.800	30.000	18.000	180.000
49.747	83.720	30.333	18.200	182.000
50.293	84.640	30.667	18.400	184.000
50.840	85.560	31.000	18.600	186.000
51.387	86.480	31.333	18.800	188.000
51.933	87.400	31.667	19.000	190.000
52.480	88.320	32.000	19.200	192.000
53.027	89.240	32.333	19.400	194.000
53.573	90.160	32.667	19.600	196.000
54.120	91.080	33.000	19.800	198.000
54.667	92.000	33.333	20.000	200.000
57.400	96.600	35.000	21.000	210.000
60.133	101.200	36.667	22.000	220.000
62.867	105.800	38.333	23.000	230.000
65.600	110.400	40.000	24.000	240.000
68.333	115.000	41.667	25.000	250.000
71.067	119.600	43.333	26.000	260.000
73.800	124.200	45.000	27.000	270.000
76.533	128.800	46.667	28.000	280.000
79.267	133.400	48.333	29.000	290.000
82.000	138.000	50.000	30.000	300.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
84.733	142.600	51.667	31.000	310.000
87.467	147.200	53.333	32.000	320.000
90.200	151.800	55.000	33.000	330.000
92.933	156.400	56.667	34.000	340.000
95.667	161.000	58.333	35.000	350.000
98.400	165.600	60.000	36.000	360.000
101.133	170.200	61.667	37.000	370.000
103.867	174.800	63.333	38.000	380.000
106.600	179.400	65.000	39.000	390.000
109.333	184.000	66.667	40.000	400.000
112.067	188.600	68.333	41.000	410.000
114.800	193.200	70.000	42.000	420.000
117.533	197.800	71.667	43.000	430.000
120.267	202.400	73.333	44.000	440.000
123.000	207.000	75.000	45.000	450.000
125.733	211.600	76.667	46.000	460.000
128.467	216.200	78.333	47.000	470.000
131.200	220.800	80.000	48.000	480.000
133.933	225.400	81.667	49.000	490.000
136.667	230.000	83.333	50.000	500.000
142.133	239.200	86.667	52.000	520.000
147.600	248.400	90.000	54.000	540.000
153.067	257.600	93.333	56.000	560.000
158.533	266.800	96.667	58.000	580.000
164.000	276.000	100.000	60.000	600.000
169.467	285.200	103.333	62.000	620.000
174.933	294.400	106.667	64.000	640.000
180.400	303.600	110.000	66.000	660.000
185.867	312.800	113.333	68.000	680.000
191.333	322.000	116.667	70.000	700.000
196.800	331.200	120.000	72.000	720.000
202.267	340.400	123.333	74.000	740.000
207.733	349.600	126.667	76.000	760.000
213.200	358.800	130.000	78.000	780.000
218.667	368.000	133.333	80.000	800.000
224.133	377.200	136.667	82.000	820.000
229.600	386.400	140.000	84.000	840.000
235.067	395.600	143.333	86.000	860.000
240.533	404.800	146.667	88.000	880.000
246.000	414.000	150.000	90.000	900.000
251.467	423.200	153.333	92.000	920.000
256.933	432.400	156.667	94.000	940.000
262.400	441.600	160.000	96.000	960.000
267.867	450.800	163.333	98.000	980.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
273.333	460.000	166.667	100.000	1.000.000
278.800	469.200	170.000	102.000	1.020.000
284.267	478.400	173.333	104.000	1.040.000
289.733	487.600	176.667	106.000	1.060.000
295.200	496.800	180.000	108.000	1.080.000
300.667	506.000	183.333	110.000	1.100.000
306.133	515.200	186.667	112.000	1.120.000
311.600	524.400	190.000	114.000	1.140.000
317.067	533.600	193.333	116.000	1.160.000
322.533	542.800	196.667	118.000	1.180.000
328.000	552.000	200.000	120.000	1.200.000
333.467	561.200	203.333	122.000	1.220.000
338.933	570.400	206.667	124.000	1.240.000
344.400	579.600	210.000	126.000	1.260.000
349.867	588.800	213.333	128.000	1.280.000
355.333	598.000	216.667	130.000	1.300.000
360.800	607.200	220.000	132.000	1.320.000
366.267	616.400	223.333	134.000	1.340.000
371.733	625.600	226.667	136.000	1.360.000
377.200	634.800	230.000	138.000	1.380.000
382.667	644.000	233.333	140.000	1.400.000
388.133	653.200	236.667	142.000	1.420.000
393.600	662.400	240.000	144.000	1.440.000
399.067	671.600	243.333	146.000	1.460.000
404.533	680.800	246.667	148.000	1.480.000
410.000	690.000	250.000	150.000	1.500.000
415.467	699.200	253.333	152.000	1.520.000
420.933	708.400	256.667	154.000	1.540.000
426.400	717.600	260.000	156.000	1.560.000
431.867	726.800	263.333	158.000	1.580.000
437.333	736.000	266.667	160.000	1.600.000
442.800	745.200	270.000	162.000	1.620.000
448.267	754.400	273.333	164.000	1.640.000
453.733	763.600	276.667	166.000	1.660.000
459.200	772.800	280.000	168.000	1.680.000
464.667	782.000	283.333	170.000	1.700.000
470.133	791.200	286.667	172.000	1.720.000
475.600	800.400	290.000	174.000	1.740.000
481.067	809.600	293.333	176.000	1.760.000
486.533	818.800	296.667	178.000	1.780.000
492.000	828.000	300.000	180.000	1.800.000
497.467	837.200	303.333	182.000	1.820.000
502.933	846.400	306.667	184.000	1.840.000
508.400	855.600	310.000	186.000	1.860.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
513.867	864.800	313.333	188.000	1.880.000
519.333	874.000	316.667	190.000	1.900.000
524.800	883.200	320.000	192.000	1.920.000
530.267	892.400	323.333	194.000	1.940.000
535.733	901.600	326.667	196.000	1.960.000
541.200	910.800	330.000	198.000	1.980.000
546.667	920.000	333.333	200.000	2.000.000
574.000	966.000	350.000	210.000	2.100.000
601.333	1.012.000	366.667	220.000	2.200.000
628.667	1.058.000	383.333	230.000	2.300.000
656.000	1.104.000	400.000	240.000	2.400.000
683.333	1.150.000	416.667	250.000	2.500.000
710.667	1.196.000	433.333	260.000	2.600.000
738.000	1.242.000	450.000	270.000	2.700.000
765.333	1.288.000	466.667	280.000	2.800.000
792.667	1.334.000	483.333	290.000	2.900.000
820.000	1.380.000	500.000	300.000	3.000.000
847.333	1.426.000	516.667	310.000	3.100.000
874.667	1.472.000	533.333	320.000	3.200.000
902.000	1.518.000	550.000	330.000	3.300.000
929.333	1.564.000	566.667	340.000	3.400.000
956.667	1.610.000	583.333	350.000	3.500.000
984.000	1.656.000	600.000	360.000	3.600.000
1.011.333	1.702.000	616.667	370.000	3.700.000
1.038.667	1.748.000	633.333	380.000	3.800.000
1.066.000	1.794.000	650.000	390.000	3.900.000
1.093.333	1.840.000	666.667	400.000	4.000.000
1.120.667	1.886.000	683.333	410.000	4.100.000
1.148.000	1.932.000	700.000	420.000	4.200.000
1.175.333	1.978.000	716.667	430.000	4.300.000
1.202.667	2.024.000	733.333	440.000	4.400.000
1.230.000	2.070.000	750.000	450.000	4.500.000
1.257.333	2.116.000	766.667	460.000	4.600.000
1.284.667	2.162.000	783.333	470.000	4.700.000
1.312.000	2.208.000	800.000	480.000	4.800.000
1.339.333	2.254.000	816.667	490.000	4.900.000
1.366.667	2.300.000	833.333	500.000	5.000.000
1.394.000	2.346.000	850.000	510.000	5.100.000
1.421.333	2.392.000	866.667	520.000	5.200.000
1.448.667	2.438.000	883.333	530.000	5.300.000
1.476.000	2.484.000	900.000	540.000	5.400.000
1.503.333	2.530.000	916.667	550.000	5.500.000
1.530.667	2.576.000	933.333	560.000	5.600.000
1.558.000	2.622.000	950.000	570.000	5.700.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
1.585.333	2.668.000	966.667	580.000	5.800.000
1.612.667	2.714.000	983.333	590.000	5.900.000
1.640.000	2.760.000	1.000.000	600.000	6.000.000
1.667.333	2.806.000	1.016.667	610.000	6.100.000
1.694.667	2.852.000	1.033.333	620.000	6.200.000
1.722.000	2.898.000	1.050.000	630.000	6.300.000
1.749.333	2.944.000	1.066.667	640.000	6.400.000
1.776.667	2.990.000	1.083.333	650.000	6.500.000
1.804.000	3.036.000	1.100.000	660.000	6.600.000
1.831.333	3.082.000	1.116.667	670.000	6.700.000
1.858.667	3.128.000	1.133.333	680.000	6.800.000
1.886.000	3.174.000	1.150.000	690.000	6.900.000
1.913.333	3.220.000	1.166.667	700.000	7.000.000
1.940.667	3.266.000	1.183.333	710.000	7.100.000
1.968.000	3.312.000	1.200.000	720.000	7.200.000
1.995.333	3.358.000	1.216.667	730.000	7.300.000
2.022.667	3.404.000	1.233.333	740.000	7.400.000
2.050.000	3.450.000	1.250.000	750.000	7.500.000
2.077.333	3.496.000	1.266.667	760.000	7.600.000
2.104.667	3.542.000	1.283.333	770.000	7.700.000
2.132.000	3.588.000	1.300.000	780.000	7.800.000
2.159.333	3.634.000	1.316.667	790.000	7.900.000
2.186.667	3.680.000	1.333.333	800.000	8.000.000
2.214.000	3.726.000	1.350.000	810.000	8.100.000
2.241.333	3.772.000	1.366.667	820.000	8.200.000
2.268.667	3.818.000	1.383.333	830.000	8.300.000
2.296.000	3.864.000	1.400.000	840.000	8.400.000
2.323.333	3.910.000	1.416.667	850.000	8.500.000
2.350.667	3.956.000	1.433.333	860.000	8.600.000
2.378.000	4.002.000	1.450.000	870.000	8.700.000
2.405.333	4.048.000	1.466.667	880.000	8.800.000
2.432.667	4.094.000	1.483.333	890.000	8.900.000
2.460.000	4.140.000	1.500.000	900.000	9.000.000
2.487.333	4.186.000	1.516.667	910.000	9.100.000
2.514.667	4.232.000	1.533.333	920.000	9.200.000
2.542.000	4.278.000	1.550.000	930.000	9.300.000
2.569.333	4.324.000	1.566.667	940.000	9.400.000
2.596.667	4.370.000	1.583.333	950.000	9.500.000
2.624.000	4.416.000	1.600.000	960.000	9.600.000
2.651.333	4.462.000	1.616.667	970.000	9.700.000
2.678.667	4.508.000	1.633.333	980.000	9.800.000
2.706.000	4.554.000	1.650.000	990.000	9.900.000
2.733.333	4.600.000	1.666.667	1.000.000	10.000.000

Importi in lire per kg convenzionale (sigari = 200 pezzi; sigaretti = 400 pezzi)

Tabella Allegato D

TABACCO DA FUMO TRINCIATO FINO UTILIZZATO PER ARROTOLARE LE SIGARETTE ED ALTRO TABACCO DA FUMO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
19.333	54.000	16.667	10.000	100.000
19.527	54.540	16.833	10.100	101.000
19.720	55.080	17.000	10.200	102.000
19.913	55.620	17.167	10.300	103.000
20.107	56.160	17.333	10.400	104.000
20.300	56.700	17.500	10.500	105.000
20.493	57.240	17.667	10.600	106.000
20.687	57.780	17.833	10.700	107.000
20.880	58.320	18.000	10.800	108.000
21.073	58.860	18.167	10.900	109.000
21.267	59.400	18.333	11.000	110.000
21.460	59.940	18.500	11.100	111.000
21.653	60.480	18.667	11.200	112.000
21.847	61.020	18.833	11.300	113.000
22.040	61.560	19.000	11.400	114.000
22.233	62.100	19.167	11.500	115.000
22.427	62.640	19.333	11.600	116.000
22.620	63.180	19.500	11.700	117.000
22.813	63.720	19.667	11.800	118.000
23.007	64.260	19.833	11.900	119.000
23.200	64.800	20.000	12.000	120.000
23.393	65.340	20.167	12.100	121.000
23.587	65.880	20.333	12.200	122.000
23.780	66.420	20.500	12.300	123.000
23.973	66.960	20.667	12.400	124.000
24.167	67.500	20.833	12.500	125.000
24.360	68.040	21.000	12.600	126.000
24.553	68.580	21.167	12.700	127.000
24.747	69.120	21.333	12.800	128.000
24.940	69.660	21.500	12.900	129.000
25.133	70.200	21.667	13.000	130.000
25.327	70.740	21.833	13.100	131.000
25.520	71.280	22.000	13.200	132.000
25.713	71.820	22.167	13.300	133.000
25.907	72.360	22.333	13.400	134.000
26.100	72.900	22.500	13.500	135.000
26.293	73.440	22.667	13.600	136.000
26.487	73.980	22.833	13.700	137.000
26.680	74.520	23.000	13.800	138.000
26.873	75.060	23.167	13.900	139.000
27.067	75.600	23.333	14.000	140.000
27.260	76.140	23.500	14.100	141.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
27.453	76.680	23.667	14.200	142.000
27.647	77.220	23.833	14.300	143.000
27.840	77.760	24.000	14.400	144.000
28.033	78.300	24.167	14.500	145.000
28.227	78.840	24.333	14.600	146.000
28.420	79.380	24.500	14.700	147.000
28.613	79.920	24.667	14.800	148.000
28.807	80.460	24.833	14.900	149.000
29.000	81.000	25.000	15.000	150.000
29.193	81.540	25.167	15.100	151.000
29.387	82.080	25.333	15.200	152.000
29.580	82.620	25.500	15.300	153.000
29.773	83.160	25.667	15.400	154.000
29.967	83.700	25.833	15.500	155.000
30.160	84.240	26.000	15.600	156.000
30.353	84.780	26.167	15.700	157.000
30.547	85.320	26.333	15.800	158.000
30.740	85.860	26.500	15.900	159.000
30.933	86.400	26.667	16.000	160.000
31.127	86.940	26.833	16.100	161.000
31.320	87.480	27.000	16.200	162.000
31.513	88.020	27.167	16.300	163.000
31.707	88.560	27.333	16.400	164.000
31.900	89.100	27.500	16.500	165.000
32.093	89.640	27.667	16.600	166.000
32.287	90.180	27.833	16.700	167.000
32.480	90.720	28.000	16.800	168.000
32.673	91.260	28.167	16.900	169.000
32.867	91.800	28.333	17.000	170.000
33.060	92.340	28.500	17.100	171.000
33.253	92.880	28.667	17.200	172.000
33.447	93.420	28.833	17.300	173.000
33.640	93.960	29.000	17.400	174.000
33.833	94.500	29.167	17.500	175.000
34.027	95.040	29.333	17.600	176.000
34.220	95.580	29.500	17.700	177.000
34.413	96.120	29.667	17.800	178.000
34.607	96.660	29.833	17.900	179.000
34.800	97.200	30.000	18.000	180.000
34.993	97.740	30.167	18.100	181.000
35.187	98.280	30.333	18.200	182.000
35.380	98.820	30.500	18.300	183.000
35.573	99.360	30.667	18.400	184.000
35.767	99.900	30.833	18.500	185.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
35.960	100.440	31.000	18.600	186.000
36.153	100.980	31.167	18.700	187.000
36.347	101.520	31.333	18.800	188.000
36.540	102.060	31.500	18.900	189.000
36.733	102.600	31.667	19.000	190.000
36.927	103.140	31.833	19.100	191.000
37.120	103.680	32.000	19.200	192.000
37.313	104.220	32.167	19.300	193.000
37.507	104.760	32.333	19.400	194.000
37.700	105.300	32.500	19.500	195.000
37.893	105.840	32.667	19.600	196.000
38.087	106.380	32.833	19.700	197.000
38.280	106.920	33.000	19.800	198.000
38.473	107.460	33.167	19.900	199.000
38.667	108.000	33.333	20.000	200.000
38.860	108.540	33.500	20.100	201.000
39.053	109.080	33.667	20.200	202.000
39.247	109.620	33.833	20.300	203.000
39.440	110.160	34.000	20.400	204.000
39.633	110.700	34.167	20.500	205.000
39.827	111.240	34.333	20.600	206.000
40.020	111.780	34.500	20.700	207.000
40.213	112.320	34.667	20.800	208.000
40.407	112.860	34.833	20.900	209.000
40.600	113.400	35.000	21.000	210.000
40.793	113.940	35.167	21.100	211.000
40.987	114.480	35.333	21.200	212.000
41.180	115.020	35.500	21.300	213.000
41.373	115.560	35.667	21.400	214.000
41.567	116.100	35.833	21.500	215.000
41.760	116.640	36.000	21.600	216.000
41.953	117.180	36.167	21.700	217.000
42.147	117.720	36.333	21.800	218.000
42.340	118.260	36.500	21.900	219.000
42.533	118.800	36.667	22.000	220.000
42.727	119.340	36.833	22.100	221.000
42.920	119.880	37.000	22.200	222.000
43.113	120.420	37.167	22.300	223.000
43.307	120.960	37.333	22.400	224.000
43.500	121.500	37.500	22.500	225.000
43.693	122.040	37.667	22.600	226.000
43.887	122.580	37.833	22.700	227.000
44.080	123.120	38.000	22.800	228.000
44.273	123.660	38.167	22.900	229.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
44.467	124.200	38.333	23.000	230.000
44.660	124.740	38.500	23.100	231.000
44.853	125.280	38.667	23.200	232.000
45.047	125.820	38.833	23.300	233.000
45.240	126.360	39.000	23.400	234.000
45.433	126.900	39.167	23.500	235.000
45.627	127.440	39.333	23.600	236.000
45.820	127.980	39.500	23.700	237.000
46.013	128.520	39.667	23.800	238.000
46.207	129.060	39.833	23.900	239.000
46.400	129.600	40.000	24.000	240.000
46.593	130.140	40.167	24.100	241.000
46.787	130.680	40.333	24.200	242.000
46.980	131.220	40.500	24.300	243.000
47.173	131.760	40.667	24.400	244.000
47.367	132.300	40.833	24.500	245.000
47.560	132.840	41.000	24.600	246.000
47.753	133.380	41.167	24.700	247.000
47.947	133.920	41.333	24.800	248.000
48.140	134.460	41.500	24.900	249.000
48.333	135.000	41.667	25.000	250.000
48.527	135.540	41.833	25.100	251.000
48.720	136.080	42.000	25.200	252.000
48.913	136.620	42.167	25.300	253.000
49.107	137.160	42.333	25.400	254.000
49.300	137.700	42.500	25.500	255.000
49.493	138.240	42.667	25.600	256.000
49.687	138.780	42.833	25.700	257.000
49.880	139.320	43.000	25.800	258.000
50.073	139.860	43.167	25.900	259.000
50.267	140.400	43.333	26.000	260.000
50.460	140.940	43.500	26.100	261.000
50.653	141.480	43.667	26.200	262.000
50.847	142.020	43.833	26.300	263.000
51.040	142.560	44.000	26.400	264.000
51.233	143.100	44.167	26.500	265.000
51.427	143.640	44.333	26.600	266.000
51.620	144.180	44.500	26.700	267.000
51.813	144.720	44.667	26.800	268.000
52.007	145.260	44.833	26.900	269.000
52.200	145.800	45.000	27.000	270.000
52.393	146.340	45.167	27.100	271.000
52.587	146.880	45.333	27.200	272.000
52.780	147.420	45.500	27.300	273.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
52.973	147.960	45.667	27.400	274.000
53.167	148.500	45.833	27.500	275.000
53.360	149.040	46.000	27.600	276.000
53.553	149.580	46.167	27.700	277.000
53.747	150.120	46.333	27.800	278.000
53.940	150.660	46.500	27.900	279.000
54.133	151.200	46.667	28.000	280.000
54.327	151.740	46.833	28.100	281.000
54.520	152.280	47.000	28.200	282.000
54.713	152.820	47.167	28.300	283.000
54.907	153.360	47.333	28.400	284.000
55.100	153.900	47.500	28.500	285.000
55.293	154.440	47.667	28.600	286.000
55.487	154.980	47.833	28.700	287.000
55.680	155.520	48.000	28.800	288.000
55.873	156.060	48.167	28.900	289.000
56.067	156.600	48.333	29.000	290.000
56.260	157.140	48.500	29.100	291.000
56.453	157.680	48.667	29.200	292.000
56.647	158.220	48.833	29.300	293.000
56.840	158.760	49.000	29.400	294.000
57 033	159.300	49.167	29.500	295.000
57.227	159.840	49.333	29.600	296.000
57.420	160.380	49.500	29.700	297.000
57.613	160.920	49.667	29.800	298.000
57.807	161.460	49.833	29.900	299.000
58.000	162.000	50.000	30.000	300.000
58.967	164.700	50.833	30.500	305.000
59.933	167.400	51.667	31.000	310.000
60.900	170.100	52.500	31.500	315.000
61.867	172.800	53.333	32.000	320.000
62.833	175.500	54.167	32.500	325.000
63.800	178.200	55.000	33.000	330.000
64.767	180.900	55.833	33.500	335.000
65.733	183.600	56.667	34.000	340.000
66.700	186.300	57.500	34.500	345.000
67.667	189.000	58.333	35.000	350.000
68.633	191.700	59.167	35.500	355.000
69.600	194.400	60.000	36.000	360.000
70.567	197.100	60.833	36.500	365.000
71.533	199.800	61.667	37.000	370.000
72.500	202.500	62.500	37.500	375.000
73.467	205.200	63.333	38.000	380.000
74.433	207.900	64.167	38.500	385.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
75.400	210.600	65.000	39.000	390.000
76.367	213.300	65.833	39.500	395.000
77.333	216.000	66.667	40.000	400.000
78.300	218.700	67.500	40.500	405.000
79.267	221.400	68.333	41.000	410.000
80.233	224.100	69.167	41.500	415.000
81.200	226.800	70.000	42.000	420.000
82.167	229.500	70.833	42.500	425.000
83.133	232.200	71.667	43.000	430.000
84.100	234.900	72.500	43.500	435.000
85.067	237.600	73.333	44.000	440.000
86.033	240.300	74.167	44.500	445.000
87.000	243.000	75.000	45.000	450.000
87.967	245.700	75.833	45.500	455.000
88.933	248.400	76.667	46.000	460.000
89.900	251.100	77.500	46.500	465.000
90.867	253.800	78.333	47.000	470.000
91.833	256.500	79.167	47.500	475.000
92.800	259.200	80.000	48.000	480.000
93.767	261.900	80.833	48.500	485.000
94.733	264.600	81.667	49.000	490.000
95.700	267.300	82.500	49.500	495.000
96.667	270.000	83.333	50.000	500.000
97.633	272.700	84.167	50.500	505.000
98.600	275.400	85.000	51.000	510.000
99.567	278.100	85.833	51.500	515.000
100.533	280.800	86.667	52.000	520.000
101.500	283.500	87.500	52.500	525.000
102.467	286.200	88.333	53.000	530.000
103.433	288.900	89.167	53.500	535.000
104.400	291.600	90.000	54.000	540.000
105.367	294.300	90.833	54.500	545.000
106.333	297.000	91.667	55.000	550.000
107.300	299.700	92.500	55.500	555.000
108.267	302.400	93.333	56.000	560.000
109.233	305.100	94.167	56.500	565.000
110.200	307.800	95.000	57.000	570.000
111.167	310.500	95.833	57.500	575.000
112.133	313.200	96.667	58.000	580.000
113.100	315.900	97.500	58.500	585.000
114.067	318.600	98.333	59.000	590.000
115.033	321.300	99.167	59.500	595.000
116.000	324.000	100.000	60.000	600.000

Tabella Allegato E

TABACCHI DA FIUTO E DA MASTICO

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
4.855	2.478	1.667	1.000	10.000
5.341	2.726	1.833	1.100	11.000
5.826	2.974	2.000	1.200	12.000
6.312	3.221	2.167	1.300	13.000
6.798	3.469	2.333	1.400	14.000
7.283	3.717	2.500	1.500	15.000
7.768	3.965	2.667	1.600	16.000
8.254	4.213	2.833	1.700	17.000
8.740	4.460	3.000	1.800	18.000
9.225	4.708	3.167	1.900	19.000
9.711	4.956	3.333	2.000	20.000
10.196	5.204	3.500	2.100	21.000
10.681	5.452	3.667	2.200	22.000
11.168	5.699	3.833	2.300	23.000
11.653	5.947	4.000	2.400	24.000
12.138	6.195	4.167	2.500	25.000
12.624	6.443	4.333	2.600	26.000
13.109	6.691	4.500	2.700	27.000
13.595	6.938	4.667	2.800	28.000
14.081	7.186	4.833	2.900	29.000
14.566	7.434	5.000	3.000	30.000
15.051	7.682	5.167	3.100	31.000
15.537	7.930	5.333	3.200	32.000
16.023	8.177	5.500	3.300	33.000
16.508	8.425	5.667	3.400	34.000
16.994	8.673	5.833	3.500	35.000
17.479	8.921	6.000	3.600	36.000
17.964	9.169	6.167	3.700	37.000
18.451	9.416	6.333	3.800	38.000
18.936	9.664	6.500	3.900	39.000
19.421	9.912	6.667	4.000	40.000
19.907	10.160	6.833	4.100	41.000
20.392	10.408	7.000	4.200	42.000
20.878	10.655	7.167	4.300	43.000
21.364	10.903	7.333	4.400	44.000
21.849	11.151	7.500	4.500	45.000
22.334	11.399	7.667	4.600	46.000
22.820	11.647	7.833	4.700	47.000
23.306	11.894	8.000	4.800	48.000
23.791	12.142	8.167	4.900	49.000
24.277	12.390	8.333	5.000	50.000
24.762	12.638	8.500	5.100	51.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
25.247	12.886	8.667	5.200	52.000
25.734	13.133	8.833	5.300	53.000
26.219	13.381	9.000	5.400	54.000
26.704	13.629	9.167	5.500	55.000
27.190	13.877	9.333	5.600	56.000
27.675	14.125	9.500	5.700	57.000
28.161	14.372	9.667	5.800	58.000
28.647	14.620	9.833	5.900	59.000
29.132	14.868	10.000	6.000	60.000
29.617	15.116	10.167	6.100	61.000
30.103	15.364	10.333	6.200	62.000
30.589	15.611	10.500	6.300	63.000
31.074	15.859	10.667	6.400	64.000
31.560	16.107	10.833	6.500	65.000
32.045	16.355	11.000	6.600	66.000
32.530	16.603	11.167	6.700	67.000
33.017	16.850	11.333	6.800	68.000
33.502	17.098	11.500	6.900	69.000
33.987	17.346	11.667	7.000	70.000
34.473	17.594	11.833	7.100	71.000
34.958	17.842	12.000	7.200	72.000
35.444	18.089	12.167	7.300	73.000
35.930	18.337	12.333	7.400	74.000
36.415	18.585	12.500	7.500	75.000
36.900	18.833	12.667	7.600	76.000
37.386	19.081	12.833	7.700	77.000
37.872	19.328	13.000	7.800	78.000
38.357	19.576	13.167	7.900	79.000
38.843	19.824	13.333	8.000	80.000
39.328	20.072	13.500	8.100	81.000
39.813	20.320	13.667	8.200	82.000
40.300	20.567	13.833	8.300	83.000
40.785	20.815	14.000	8.400	84.000
41.270	21.063	14.167	8.500	85.000
41.756	21.311	14.333	8.600	86.000
42.241	21.559	14.500	8.700	87.000
42.727	21.806	14.667	8.800	88.000
43.213	22.054	14.833	8.900	89.000
43.698	22.302	15.000	9.000	90.000
44.183	22.550	15.167	9.100	91.000
44.669	22.798	15.333	9.200	92.000
45.155	23.045	15.500	9.300	93.000
45.640	23.293	15.667	9.400	94.000
46.126	23.541	15.833	9.500	95.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
46.611	23.789	16.000	9.600	96.000
47.096	24.037	16.167	9.700	97.000
47.583	24.284	16.333	9.800	98.000
48.068	24.532	16.500	9.900	99.000
48.553	24.780	16.667	10.000	100.000
50.981	26.019	17.500	10.500	105.000
53.409	27.258	18.333	11.000	110.000
55.836	28.497	19.167	11.500	115.000
58.264	29.736	20.000	12.000	120.000
60.692	30.975	20.833	12.500	125.000
63.119	32.214	21.667	13.000	130.000
65.547	33.453	22.500	13.500	135.000
67.975	34.692	23.333	14.000	140.000
70.402	35.931	24.167	14.500	145.000
72.830	37.170	25.000	15.000	150.000
75.258	38.409	25.833	15.500	155.000
77.685	39.648	26.667	16.000	160.000
80.113	40.887	27.500	16.500	165.000
82.541	42.126	28.333	17.000	170.000
84.968	43.365	29.167	17.500	175.000
87.396	44.604	30.000	18.000	180.000
89.824	45.843	30.833	18.500	185.000
92.251	47.082	31.667	19.000	190.000
94.679	48.321	32.500	19.500	195.000
97.107	49.560	33.333	20.000	200.000
99.534	50.799	34.167	20.500	205.000
101.962	52.038	35.000	21.000	210.000
104.390	53.277	35.833	21.500	215.000
106.817	54.516	36.667	22.000	220.000
109.245	55.755	37.500	22.500	225.000
111.673	56.994	38.333	23.000	230.000
114.100	58.233	39.167	23.500	235.000
116.528	59.472	40.000	24.000	240.000
118.956	60.711	40.833	24.500	245.000
121.383	61.950	41.667	25.000	250.000
123.811	63.189	42.500	25.500	255.000
126.239	64.428	43.333	26.000	260.000
128.666	65.667	44.167	26.500	265.000
131.094	66.906	45.000	27.000	270.000
133.522	68.145	45.833	27.500	275.000
135.949	69.384	46.667	28.000	280.000
138.377	70.623	47.500	28.500	285.000
140.805	71.862	48.333	29.000	290.000
143.232	73.101	49.167	29.500	295.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
145.660	74.340	50.000	30.000	300.000
148.088	75.579	50.833	30.500	305.000
150.515	76.818	51.667	31.000	310.000
152.943	78.057	52.500	31.500	315.000
155.371	79.296	53.333	32.000	320.000
157.798	80.535	54.167	32.500	325.000
160.226	81.774	55.000	33.000	330.000
162.654	83.013	55.833	33.500	335.000
165.081	84.252	56.667	34.000	340.000
167.509	85.491	57.500	34.500	345.000
169.937	86.730	58.333	35.000	350.000
172.364	87.969	59.167	35.500	355.000
174.792	89.208	60.000	36.000	360.000
177.220	90.447	60.833	36.500	365.000
179.647	91.686	61.667	37.000	370.000
182.075	92.925	62.500	37.500	375.000
184.503	94.164	63.333	38.000	380.000
186.930	95.403	64.167	38.500	385.000
189.358	96.642	65.000	39.000	390.000
191.786	97.881	65.833	39.500	395.000
194.213	99.120	66.667	40.000	400.000
196.641	100.359	67.500	40.500	405.000
199.069	101.598	68.333	41.000	410.000
201.496	102.837	69.167	41.500	415.000
203.924	104.076	70.000	42.000	420.000
206.352	105.315	70.833	42.500	425.000
208.779	106.554	71.667	43.000	430.000
211.207	107.793	72.500	43.500	435.000
213.635	109.032	73.333	44.000	440.000
216.062	110.271	74.167	44.500	445.000
218.490	111.510	75.000	45.000	450.000
220.918	112.749	75.833	45.500	455.000
223.345	113.988	76.667	46.000	460.000
225.773	115.227	77.500	46.500	465.000
228.201	116.466	78.333	47.000	470.000
230.628	117.705	79.167	47.500	475.000
233.056	118.944	80.000	48.000	480.000
235.484	120.183	80.833	48.500	485.000
237.911	121.422	81.667	49.000	490.000
240.339	122.661	82.500	49.500	495.000
242.767	123.900	83.333	50.000	500.000
245.194	125.139	84.167	50.500	505.000
247.622	126.378	85.000	51.000	510.000
250.050	127.617	85.833	51.500	515.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
252.477	128.856	86.667	52.000	520.000
254.905	130.095	87.500	52.500	525.000
257.333	131.334	88.333	53.000	530.000
259.760	132.573	89.167	53.500	535.000
262.188	133.812	90.000	54.000	540.000
264.616	135.051	90.833	54.500	545.000
267.043	136.290	91.667	55.000	550.000
269.471	137.529	92.500	55.500	555.000
271.899	138.768	93.333	56.000	560.000
274.326	140.007	94.167	56.500	565.000
276.754	141.246	95.000	57.000	570.000
279.182	142.485	95.833	57.500	575.000
281.609	143.724	96.667	58.000	580.000
284.037	144.963	97.500	58.500	585.000
286.465	146.202	98.333	59.000	590.000
288.892	147.441	99.167	59.500	595.000
291.320	148.680	100.000	60.000	600.000
293.748	149.919	100.833	60.500	605.000
296.175	151.158	101.667	61.000	610.000
298.603	152.397	102.500	61.500	615.000
301.031	153.636	103.333	62.000	620.000
303.458	154.875	104.167	62.500	625.000
305.886	156.114	105.000	63.000	630.000
308.314	157.353	105.833	63.500	635.000
310.741	158.592	106.667	64.000	640.000
313.169	159.831	107.500	64.500	645.000
315.597	161.070	108.333	65.000	650.000
318.024	162.309	109.167	65.500	655.000
320.452	163.548	110.000	66.000	660.000
322.880	164.787	110.833	66.500	665.000
325.307	166.026	111.667	67.000	670.000
327.735	167.265	112.500	67.500	675.000
330.163	168.504	113.333	68.000	680.000
332.590	169.743	114.167	68.500	685.000
335.018	170.982	115.000	69.000	690.000
337.446	172.221	115.833	69.500	695.000
339.873	173.460	116.667	70.000	700.000
342.301	174.699	117.500	70.500	705.000
344.729	175.938	118.333	71.000	710.000
347.156	177.177	119.167	71.500	715.000
349.584	178.416	120.000	72.000	720.000
352.012	179.655	120.833	72.500	725.000
354.439	180.894	121.667	73.000	730.000
356.867	182.133	122.500	73.500	735.000

Prezzo richiesto dal fornitore (comprese spese di distribuzione)	Imposta di consumo	Imposta sul valore aggiunto	Importo spettante al rivenditore (aggio)	Tariffa di vendita al pubblico
359.295	183.372	123.333	74.000	740.000
361.722	184.611	124.167	74.500	745.000
364.150	185.850	125.000	75.000	750.000
366.578	187.089	125.833	75.500	755.000
369.005	188.328	126.667	76.000	760.000
371.433	189.567	127.500	76.500	765.000
373.861	190.806	128.333	77.000	770.000
376.288	192.045	129.167	77.500	775.000
378.716	193.284	130.000	78.000	780.000
381.144	194.523	130.833	78.500	785.000
383.571	195.762	131.667	79.000	790.000
385.999	197.001	132.500	79.500	795.000
388.427	198.240	133.333	80.000	800.000
390.854	199.479	134.167	80.500	805.000
393.282	200.718	135.000	81.000	810.000
395.710	201.957	135.833	81.500	815.000
398.137	203.196	136.667	82.000	820.000
400.565	204.435	137.500	82.500	825.000
402.993	205.674	138.333	83.000	830.000
405.420	206.913	139.167	83.500	835.000
407.848	208.152	140.000	84.000	840.000
410.276	209.391	140.833	84.500	845.000
412.703	210.630	141.667	85.000	850.000
415.131	211.869	142.500	85.500	855.000
417.559	213.108	143.333	86.000	860.000
419.986	214.347	144.167	86.500	865.000
422.414	215.586	145.000	87.000	870.000
424.842	216.825	145.833	87.500	875.000
427.269	218.064	146.667	88.000	880.000
429.697	219.303	147.500	88.500	885.000
432.125	220.542	148.333	89.000	890.000
434.552	221.781	149.167	89.500	895.000
436.980	223.020	150.000	90.000	900.000

97A7832

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Olearia cannolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cannole, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Vista la sentenza in data 17 febbraio 1997 con la quale il tribunale di Lecce, ha dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Olearia cannolese - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cannole (Lecce);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa «Olearia cannolese - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Cannole (Lecce), costituita per rogito notaio dott. Antonio Baldassarre in data 14 settembre 1985, repertorio n. 8126, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Vito Perrone, con studio in via Marconi, 46, Collepasso (Lecce), ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7703

DECRETO 11 settembre 1997.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Buguggiate 87», in Varese, e nomina del commissario liquidatore.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA COOPERAZIONE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 14 febbraio 1997 effettuata nei confronti della società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Buguggiate 87», in liquidazione volontaria, con sede in Varese, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Cooperativa edilizia a r.l. Buguggiate 87», in liquidazione volontaria, con sede in Varese, costituita per rogito notaio dott. Bruno Volpe in data 29 apile 1987, repertorio n. 100.181/3.998, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Matteo Auriemma, nato a Salerno il 9 luglio 1940 e residente in Varese, piazza Carducci, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 settembre 1997

Il direttore generale: DI IORIO

97A7711

DECRETO 19 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Co.P.E.M. - Consorzio provinciale edilizio maceratese a r.l.», in Macerata.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI MACERATA

Visto l'art. 2544, comma 1, prima parte, del codice civile che prevede come le società cooperative che non sono in condizioni di raggiungere lo scopo sociale e che per almeno due anni consecutivi non hanno depositato il bilancio annuale o che non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte;

Visto l'art. 2544, comma 1, seconda parte, del codice civile che prevede come le società cooperative edilizie di abitazione ed i loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolte di diritto e perdono personalità giuridica;

Considerata che ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di che trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa per le società cooperative e di loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Considerato che il provvedimento di scioglimento in questione non comporta una successiva fase liquidatoria;

Visto il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, del 6 marzo 1996 con il quale è stato decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzioni provinciali del lavoro territorialmente competenti, l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Decreta:

Articolo unico

La società cooperativa edilizia «Co.P.E.M. - Consorzio provinciale edilizio maceratese a r.l.», con sede in Macerata, via Roma n. 362, costituitasi in data 10 marzo 1993 con atto a rogito notaio dott. Alessandrini Calisti Claudio, iscritta presso il tribunale di Macerata al numero d'ordine 1519, al numero registro società 10188, è, a far data dal presente decreto, sciolta, essendo stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e comunicato per l'iscrizione nel registro delle imprese.

Macerata, 19 settembre 1997

Il direttore: FORMENTINI

97A7706

DECRETO 22 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «C.L.U.E.D. - Libreria universitaria editrice democratica», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale cooperative, con nota n. 272 del 25 agosto 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «C.L.U.E.D. - Libreria universitaria editrice democratica», con sede in Verona, via dell'Artigliere 5, costituita per rogito notaio Tomezzoli G. Franco in data 11 aprile 1975, reperetorio n. 16358, registro società n. 8520, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 1531/140035.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II.DD.;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 22 settembre 1997

Il dirigente: PISA

97A7704

DECRETO 22 settembre 1997.

Scioglimento della società cooperativa «Progetto Verona», in Verona.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI VERONA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguita sull'attività della società cooperativa appresso indicata da cui risulta che la medesima si trova nelle condizioni previste dal precitato articolo 2544 del codice civile;

Sentito il parere della commissione centrale per le cooperative di cui all'art. 20 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947;

Tenuto conto del parere espresso dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Comitato centrale cooperative, con nota n. 280 del 25 agosto 1997;

Decreta:

La seguente cooperativa è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Progetto Verona», con sede in Verona, via Unità d'Italia n. 76, costituita per rogito notaio Buoniconti M. Maddalena in data 1° agosto 1989, reperetorio n. 111732, registro società n. 29213, tribunale di Verona, B.U.S.C. n. 2608/243283.

Copia del presente provvedimento è inviata:

al legale rappresentante della società cooperativa;

al presidente del collegio sindacale;

al tribunale di Verona;

alla prefettura di Verona;

all'ufficio del registro delle imprese presso la CCIAA di Verona;

all'ufficio II.DD.;

al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti.

Verona, 22 settembre 1997

Il dirigente: PISA

97A7705

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 8 settembre 1997.

Riconoscimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alla sottozona «Montespertoli» e modificazione al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti».

IL DIRIGENTE

CAPO DELLA SEZIONE AMMINISTRATIVA DEL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale è stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 luglio 1984, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita dei vini «Chianti» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il decreto dirigenziale 8 gennaio 1996 con il quale è stato modificato il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita di cui sopra;

Visto il decreto dirigenziale 5 agosto1996 contenente modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» ed approvazione dei disciplinari di produzione relativi ai vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e «Chianti classico»;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e il riconoscimento dalla sottozona «Montespertoli»;

Visti il parere del Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini sulla citata domanda e la proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e di riconoscimento della sottozona «Montespertoli» formulata dal Comitato stesso, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997 e l'avviso di rettifica alla citata proposta di modifica del disciplinare di produzione e di riconoscimento della sottozona «Montespertoli», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 6 agosto 1997;

Considerato che non sono pervenute, nei termini e nei modi previsti, istanze o controdeduzioni da parte degli interessati avverso il parere e la proposta di modifica sopra citati;

Ritenuto pertanto necessario procedere al riconoscimento del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alla sottozona «Montespertoli» e alla modifica del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» in conformità alla proposta formulata dal citato Comitato;

Considerato che l'art. 4 del citato regolamento 20 aprile 1994, n. 348, concernente la procedura per il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei disciplinari di produzione, prevede che le denominazioni di origine controllata e controllata e

garantita vengono riconosciute ed i relativi disciplinari di produzione vengono approvati o modificati con decreto del dirigente responsabile del procedimento;

Decreta:

Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Chianti» Montespertoli prodotto nella relativa sottozona.

Art. 2.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», approvato con decreto dirigenziale 5 agosto 1996, vengono modificati ed integrati nel testo qui di seguito riportato:

Art. 2. — il comma 5 è modificato secondo il testo appresso riportato:

(Omissis).

Per la produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» i suddetti limiti sono fissati mediante a kg 3 per ceppo e rispettivamente a q.li 80 per ettaro di coltura specializzata.

(Omissis).

Art. 3. — La descrizione della zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» Montespertoli, è redatta nel testo appresso riportato e viene indicata immediatamente dopo la descrizione di quella relativa alla zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» Colline Pisane e prima del penultimo comma del presente articolo.

(Omissis).

Zona di produzione di Montespertoli: il limite inizia all'incrocio del confine comunale di Montespertoli con la carrozzabile Fiano-Lucardo e passando per casa Pini (quota 369), podere Ghiole, il Quercione, Casanova (quota 236), Le Fornacette, giunge al torrente Virginio. Sempre seguendo il corso di questo torrente e passando sotto il molino Baron del Nero, molino La Barbara, molino dell'Albero, molino Torrebianca, podere del Ponte, giunge sotto podere del Piano dopo il quale il torrente Virginio si mantiene parallelo e vicinissimo alla carrozzabile finché ad un certo punto, sotto podere Barucciano, si abbandona il torrente per seguire la strada sempre in fondo valle, passando sotto Castiglioni fino a che in corrispondenza di rio Rigonzi, si volge a ovest seguendo il confine comunale.

Poco prima del Borro di Gricciano, il limite si innesta sulla strada per quota 82 a Palazzaccio. Dopo Palazzaccio piega a sud-est sulla strada per Ortimino passando da Gricciano, C. Paolo, C. Arzillo, Ortimino, Sodera, chiesa di Ortimino, Casanova, fino all'incrocio con la strada per Nebbiano, dove il limite volge a sud seguendo il confine comunale.

Il limite incontra la strada per Voltigiano e Castelfiorentino e dall'incrocio di quota 70 segue la strada per Voltigiano dove piega a sud-est sulla carreggiabile verso il cimitero, che segue fino a quota 69 ove incontra il confine comunale, che segue fino alla carrozzabile Fiano-Lucardo a quota 369.

(Omissis).

Art. 4. — Il comma 5 è modificato secondo il testo appresso riportato:

(Omissis).

I vigneti potranno essere adibiti alla produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» solo a partire dal terzo anno dell'impianto e qualora portino il riferimento alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «superiore» solo a partire dal quarto anno.

(Omissis).

Art. 5. — I commi dall'1 al 9 sono modificati secondo il testo appresso riportato:

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che tali operazioni siano effettuate nell'intero territorio dei comuni compresi anche soltanto in parte nella suddetta zona delimitata.

L'uso delle menzioni geografiche relative alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli», in aggiunta alla denominazione di origine controllata e garantita «Chianti», è consentito in via esclusiva al vino prodotto nelle relative sottozone delimitate dall'art. 3 a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte e vinificate nell'interno dei rispettivi territori di produzione delimitati per ciascuna delle predette zone.

È inoltre consentito, su autorizzazione del Ministero per le politiche agricole - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, che le suddette operazioni per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» siano effettuate in cantine situate al di fuori del territorio di vinificazione suddetto, ma non oltre 10 km in linea d'aria dal confine previsto per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» purché nell'ambito della regione Toscana.

Per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone, le suddette operazioni, autorizzate nei termini di cui al precedente comma, possono essere effettuate non oltre 25 km dal perimetro delle relative sottozone, purché all'interno delle zone di produzione delimitate per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per la denominazione di origine controllata e garantita «Chianti Classico», sempre che tali cantine risultino preesistenti al momento dell'entrata in vigore del presente disciplinare e siano di pertinenza di aziende che in esse vinifichino, singolarmente o collettivamente, per quanto riguarda le sottozone, uve di propria produzione idonee alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti». Le operazioni di imbottigliamento, di affinamento in bottiglia e di invecchiamento per i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con riferimento alle sottozone devono essere effettuate all'interno della zona di vinificazione di cui al precedente comma 1.

Tuttavia, tali operazioni, anche se separatamente sono consentite su autorizzazione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, sentita la regione Toscana, a cantine preesistenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente disciplinare di produzione, imbottigliatrici di vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» anche con riferimento alle sottozone, situate nell'ambito della regione Toscana.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e i vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», non potranno essere immessi al consumo anteriormente al 1° marzo dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina», «Montespertoli» e alla specificazione «superiore» non potranno essere immessi al consumo prima del 1° giugno dell'annata successiva a quella di produzione delle uve.

(Omissis).

Art. 6. — Il comma 1 è modificato secondo il testo appresso riportato:

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e dell'11% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» e con la specificazione «superiore».

Art. 8. — Il comma 1 è modificato secondo il testo appresso riportato:

(Omissis).

il titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11,50% per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Senesi», «Colline Pisane» e «Montalbano» e 12% per i vini «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Rufina», «Montespertoli» e con la specificazione «superiore»;

estratto secco netto minimo: 20 per mille per il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» e 22 per mille per tutti i vini con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina», «Montespertoli» e per la specificazione «superiore».

Art. 9. — L'articolo è modificato secondo il testo appresso riportato:

Il vino a denominazione di origine controllata «Chianti», escluso quello con la specificazione «superiore» iscritto al relativo albo, se sottoposto ad invecchiamento di almeno due anni, di cui almeno tre mesi di affinamento in bottiglia, può avere diritto alla qualifica «riserva» purché all'atto dell'immissione al consumo abbia un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12%.

I vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Aretini», «Colli Fiorentini», «Colli Senesi», «Colline Pisane», «Montalbano», «Rufina» e «Montespertoli» per avere diritto alla qualifica «riserva» dovranno avere un titolo alcolometrico volumico totale minimo del 12,5%.

Il periodo di invecchiamento viene calcolato a decorrere dal 1° gennaio successivo all'annata di produzione delle uve.

Art. 10. — Il comma 7 è modificato secondo il testo appresso riportato:

(Omissis).

Per il confezionamento dei vini a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» con i riferimenti alle sottozone «Colli Fiorentini», «Rufina» e

«Montespertoli» e con la specificazione «superiore», per le capacità pari o superiori a litri 0,375, è consentito l'imbottigliamento solo nella bottiglia «bordolese» fino a 5 litri e nel «fiasco toscano» fino a 2 litri.

Art. 3.

I soggetti che intendono porre in commercio, già a partire dalla vendemmia 1997, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» Montespertoli, proveniente da vigneti non ancora iscritti, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione, sono tenuti ad effettuare — a sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164 — la denuncia dei rispettivi terreni vitati ai fini dell'iscrizione dei medesimi all'apposito Albo dei vigneti della denominazione di origine controllata e garantita «Chianti» Montespertoli entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 settembre 1997

Il dirigente: ADINOLFI

97A7707

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERAZIONE 10 settembre 1997.

Modificazioni ed integrazioni al regolamento adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, e successive modifiche ed integrazioni. (Deliberazione n. 10917).

LA COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216, e le successive modificazioni;

Vista la legge 17 maggio 1991, n. 157;

Visto, in particolare, l'art. 6 della suddetta legge 17 maggio 1991, n. 157, in cui è previsto, tra l'altro, che la Consob stabilisce, con apposito regolamento, le modalità, i termini e le condizioni dell'informativa al pubblico su tutte le notizie, i fatti, le statistiche e gli studi concernenti le società quotate e le loro controllanti, controllate o comunque collegate che abbiano un interesse per i soci, per i risparmiatori e per il corretto funzionamento del mercato;

Visto il regolamento di attuazione degli articoli 6 e 7 della legge n. 157/1991, approvato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991 e le successive modificazioni;

Ritenuto necessario apportatare modificazioni al suddetto regolamento, al fine di prevedere la diffusione al pubblico di ulteriori informazioni da parte degli emittenti valori mobiliari quotati e dei loro capigruppo;

Delibera:

Al regolamento adottato con delibera n. 5553 del 14 novembre 1991, sono apportate le seguenti modificazioni ed integrazioni:

1. all'art. 5, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

«*3.* Le disposizioni di cui alla lettera *c)*, n. 1, del comma 2 non si applicano alle decisioni delle banche di emettere obbligazioni non convertibili o cui non accedono buoni di acquisto o di sottoscrizione di valori mobiliari.»;

2. l'art. 8 è sostituito dal seguente:

(Obblighi informativi degli emittenti nei confronti del pubblico riguardanti le deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia di bilanci e di relazione semestrale)

«*1.* Gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico delle deliberazioni con le quali il proprio consiglio di amministrazione o organo equivalente approva:

a) il bilancio di esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea o dell'organo equivalente;

b) la proposta di distribuzione del divindendo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea o dell'organo equivalente;

c) il bilancio consolidato e la relazione semestrale di cui all'art. 2428, terzo comma, del codice civile.

2. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico sulle proprie situazioni contabili, destinate ad essere riportate nei documenti di cui al comma 1, quando tali situazioni vengano comunicate a soggetti esterni alle società e comunque non appena queste abbiano acquistato un sufficiente grado di certezza.

3. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico delle date in cui il consiglio di amministrazione si riunisce per l'approvazione del bilancio da sottoporre ad approvazione assembleare e della relazione semestrale di cui all'art. 2428, comma 3, del codice civile.»;

3. nel capo II del titolo III, prima dell'art. 13 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 12-*bis (Obblighi informativi dei soggetti capigruppo concernenti decisioni e proposte riguardanti emittenti valori mobiliari quotati appartenenti al gruppo).* — *1.* I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari quotati devono

informare il pubblico delle decisioni idonee a influenzare sensibilmente il prezzo dei valori mobiliari emessi dagli emittenti medesimi. In ogni caso, i soggetti capigruppo devono informare il pubblico delle decisioni riguardanti l'effettuazione delle operazioni e l'assunzione delle decisioni di cui all'art. 5, comma 2, lettera *c)*, da parte di un emittente valori mobiliari quotati appartenente al gruppo stesso.

2. I soggetti capigruppo di un gruppo al quale appartengono emittenti valori mobiliari quotati devono informare il pubblico delle proposte che il proprio organo competente a proporre decide di formulare all'organo competente a deliberare, concernenti le operazioni e le decisioni di cui al comma 1.»;

4. il comma 1 dell'art. 16 è sostituito dal seguente:

«*1.* Gli emittenti valori mobiliari quotati possono diffondere presso il pubblico dati contabili di periodo concernenti il proprio andamento economico e finanziario o la propria situazione patrimoniale a condizione che tali dati siano preventivamente messi a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2.»;

5. dopo l'art. 16 è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 16-*bis (Modalità, termini e condizioni di divulgazione dei dati previsionali e degli obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione)*. — *1.* Gli emittenti valori mobiliari quotati possono diffondere presso il pubblico dati previsionali ed obiettivi quantitativi concernenti l'andamento della gestione a condizione che tali dati siano preventivamente messi a disposizione del pubblico con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2.

2. Gli emittenti valori mobiliari quotati devono verificare la coerenza dell'andamento effettivo della gestione con i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi diffusi ed informare senza indugio il pubblico, con le modalità di cui all'art. 17, comma 1, di ogni loro rilevante scostamento, fornendo dati previsionali ed obiettivi quantitativi aggiornati; i dati previsionali e gli obiettivi quantitativi aggiornati devono essere messi a confronto con gli ultimi dati previsionali ed obiettivi quantitativi diffusi.»;

6. il comma 2 dell'art. 21 è sostituito dal seguente:

«*2.* Il comunicato deve contenere i dati essenziali dell'andamento economico e patrimoniale di periodo, nonché, nel caso di proposta di distribuzione del dividendo, l'indicazione dell'ammontare per azione di ogni categoria e della data di pagamento. Al comunicato devono essere allegati gli schemi di stato patrimoniale e conto economico, redatti nella forma prevista dal codice civile ovvero, alternativamente, riclassificati, purché contenuti in tale forma nella relazione sulla gestione. I dati devono essere messi a confronto in termini omogenei con quelli contenuti nell'ultimo documento relativo al corrispondente periodo precedente, pubblicato a norma del presente regolamento.»;

7. il comma 2 dell'art. 24 è sostituito dal seguente:

«*2.* Le informazioni di cui all'art. 12-*bis*, comma 1, ed all'art. 14 devono essere diffuse con le modalità e nei termini stabiliti dall'art. 17, commi 1 e 2, e devono contenere gli elementi stabiliti dall'art. 17, commi 3 e 4.»;

8. all'art. 24, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«*3.* Le informazioni di cui all'art. 12-*bis*, comma 2, devono essere diffuse con le modalità, nei termini ed alle condizioni di cui all'art. 18.»;

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel bollettino della Consob.

Roma, 10 settembre 1997

Il presidente: PADOA-SCHIOPPA

97A7671

REGIONE TOSCANA

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 592. Località Prato. Ripristino area in frana ricostruzione di muro. Comune di Podenzana. Importo dell'intervento L. 100.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/284).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 592. Località Prato. Ripristino arca in frana ricostruzione di muro. Comune di Podenzana. Importo L. 100.000.000;

Visto che in data 2 settembre 1997 con nota n. 1589 il comune di Podenzana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 170 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art 2, comma 2 della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 592. Località Prato. Ripristino arca in frana ricostruzione di muro. Comune di Podenzana, approvato con deliberazione della giunta del comune di Podenzana (ente attuatore) n. 170 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Podenzana la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7681

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 595. Località Capoluogo. Ripristino condotta fognaria centro storico. Comune di Pontremoli. Importo dell'intervento L. 25.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/285).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 595. Località Capoluogo. Ripristino condotta fognaria centro storico. Comune di Pontremoli. Importo L. 25.000.000;

Visto che in data 2 settembre 1997 con nota n. 1595 il comune di Pontremoli ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 388 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui al disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

c) che non è previsto data la tipologia di lavoro alcun onere per le spese di progettazione, direzione, collaudo, assistenza e contabilità, che risulta a carico dell'ufficio tecnico comunale;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice-commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 595. Località Capoluogo. Ripristino condotta fogna-

ria centro storico. Comune di Pontremoli, approvato con deliberazione della giunta del comune di Pontremoli (ente attuatore) n. 388 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Pontremoli la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7682

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 827. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7 + 300 della s.p. 9 di Carignano. Comune di Fosdinovo. Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 525.492.738. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/286).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 827. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7 + 300 della s.p. 9 di Carignano. Comune di Fosdinovo. Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 525.492.738;

Visto che in data 1° settembre 1997 con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 672 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 827. Località Canepari. Sistemazione frana al km 7+300 della s.p. 9 di Carignano. Comune di Fosdinovo, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 672 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7683

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 151/2. Lavori di ampliamento della sezione di deflusso del rio Strettola ed adeguamento tratto a valle della s.s. 1 Aurelia e confluenza con il fiume Versilia. Perizia di variante e variata distribuzione di spesa. Comune di Pietrasanta. Ente attuatore Ufficio del genio civile di Lucca. Importo dell'intervento L. 1.080.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. 287).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella seconda rimodulazione del piano approvato con ordinanza del commissario delegato n. 61 del 9 settembre 1996, presa d'atto D.P.C. del 13 settembre 1996 è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 151. Lavori di ampliamento della sezione di deflusso del rio Strettola ed adeguamento tratto a valle della s.s. 1 Aurelia e confluenza con il fiume Versilia. Comune di Pietrasanta ente attuatore Ufficio del genio civile di Lucca. Importo L. 1.080.000.000, di cui il commissario ha preso atto con ordinanza n. 142 del 17 settembre 1996;

Visto che in data 31 luglio 1997 con nota n. 1343 l'ufficio del genio civile di Lucca ha trasmesso la perizia di variante e variata distribuzione di spesa relativa al suddetto intervento, approvata con decreto del dirigente responsabile del suddetto ufficio n. 5103 del 19 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 2 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/1996;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 151/2. Lavori di ampliamento della sezione di deflusso del rio Strettola ed adeguamento tratto a valle della s.s. 1 Aurelia e confluenza con il fiume Versilia. Perizia variante e variata distribuzione di spesa. Comune di Pietrasanta, approvato con decreto del dirigente responsabile dell'ufficio del genio civile di Lucca (ente attuatore) n. 5103 del 19 agosto 1997.

Di trasmettere all'ufficio del genio civile di Lucca la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A7684

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 597. Località Capoluogo. Consolidamento muro di sostegno piazzale del convento Frati Cappuccini. Comune di Pontremoli. Importo dell'intervento L. 90.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/288).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 597. Località Capoluogo. Consolidamento muro di sostegno piazzale del convento Frati Cappuccini. Comune di Pontremoli. Importo dell'intervento L. 90.000.000;

Visto che in data 2 settembre 1997 con nota n. 1595 il comune di Pontremoli ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta comunale n. 387 del 25 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 597. Località Capoluogo. Consolidamento muro di sostegno piazzale del convento Frati Cappuccini. Comune di Pontremoli, approvato con deliberazione della giunta del comune di Pontremoli (ente attuatore) n. 387 del 25 agosto 1997.

Di trasmettere al comune di Pontremoli la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7685

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 546. Località Coloretta. Consolidamento gabbioni torrente Gordana. Comune di Zeri. Ente attuatore Comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 90.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/289).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza dei Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 546. Località Coloretta. Consolidamento gabbioni torrente Gordana. Comune di Zeri. Ente attuatore comunità montana della Lunigiana. Importo dell'intervento L. 90.000.000;

Visto che in data 28 agosto 1997 con nota n. 1521 la comunità montana della Lunigiana ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta esecutiva n. 310 del 26 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 10 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4 del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 546. Località Coloretta. Consolidamento gabbioni torrente Gordana. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta della comunità montana della Lunigiana (ente attuatore) n. 310 del 26 agosto 1997.

Di trasmettere alla comunità montana della Lunigiana la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7686

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del giugno 1996 in Versilia e Garfagnana. Piano degli interventi: intervento n. 177. Sistemazione idraulica del canale in via di Cava. Perizia di variante e suppletiva all'intervento n. 55, medesimo titolo. Comune di Pietrasanta. Importo dell'intervento L. 370.000.000. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/290).

IL SUB-COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Ordinanza D.P.C. n. 2449 del 25 giugno 1996. Ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, n. 2449/96 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del giugno 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto e che il piano possa essere successivamente integrato e rimodulato;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. 13 del 15 luglio 1996 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 17 luglio 1996;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. 14 del 19 luglio 1996;

Visto in particolare il punto 2.8 del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verificare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2 dell'ordinanza n. 14/96;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. 14/96;

Rilevato che nella terza rimodulazione del piano approvata con ordinanza commissariale n. 158 del 12 novembre 1996. Presa d'atto del D.P.C. 7 dicembre 1996 è stato inserito il seguente intervento: Intervento n. 55. Sistemazione idraulica del canale in via di Cava. Comune di Pietrasanta. Importo L. 300.000.000;

Considerato che nella quarta rimodulazione approvata con ordinanza commissariale n. 179 dell'11 marzo 1997. Presa d'atto del D.P.C. in data 28 marzo 1997, l'intervento in oggetto è stato finanziato con ulteriori L. 70.000.000 a carico dell'ente attuatore;

Visto che in data 26 maggio 1997 con nota n. 851 il comune di Pietrasanta ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva all'intervento n. 55, medesimo titolo, approvata con delibera della giunta comunale n. 442 del 23 aprile 1997 e il cui quadro finanziario presente in totale di L. 370.000.000;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. 14/96;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2 del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. 4 del 28 giugno 1996 con la quale il sottoscritto è stato nominato sub-commissario ai sensi dell'ordinanza D.P.C. n. 2449/96;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 177. Sistemazione idraulica del canale in via di Cava. Perizia di variante e suppletiva all'intervento n. 55, medesimo titolo. Comune di Pietrasanta, approvato con deliberazione della giunta del comune di Pietrasanta (ente attuatore) n. 442 del 23 aprile 1997.

Che in rapporto alla diversa fonte di finanziamento, per la quota a carico dei fondi statali il comune provveda a tenere una contabilità separata.

Di trasmettere al comune di Pietrasanta la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il sub-commissario: FONTANELLI

97A7687

ORDINANZA 15 settembre 1997.

Eventi alluvionali del novembre 1996 in Lunigiana. Piano degli interventi: intervento n. 508. Località Arzelato. Ripristino strada km 15 + 900 località La Foce. Cedimento strada e allargamento a monte. Comune di Zeri. Ente attuatore Amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 382.774.631. Presa d'atto. (Ordinanza n. B/291).

IL VICE COMMISSARIO

(Art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, Ordinanza D.P.C. n. 2554 del 4 aprile 1997. Ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997).

Vista l'ordinanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile n. 2554/97 con la quale il presidente della giunta regionale è stato nominato commissario delegato per gli interventi conseguenti gli eventi alluvionali del novembre 1996;

Visto in particolare il relativo art. 3 che prevede che il suddetto commissario delegato predisponga un piano degli interventi di cui il Dipartimento della protezione civile prende atto;

Vista l'ordinanza del commissario delegato n. B/199 del 9 maggio 1997 con la quale è stato approvato il suddetto piano;

Vista la presa d'atto da parte della protezione civile comunicata in data 26 giugno 1997;

Rilevato che gli interventi previsti nel piano sono attuati dagli enti ivi specificati in conformità al disciplinare approvato con ordinanza n. B/224 del 14 luglio 1997;

Visto in particolare il punto 2.9, del suddetto disciplinare che prevede che il commissario delegato prenda atto dei progetti approvati dall'ente attuatore;

Considerato che tale presa d'atto ha la finalità di verficare:

l'inserimento delle eventuali direttive tecniche formulate dal commissario ai sensi del punto 2.2, dell'ordinanza n. B/224;

il rispetto dei vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con la medesima ordinanza n. B/224;

Rilevato che nel piano è stato inserito il seguente intervento: intervento n. 508. Località Arzelato. Ripristino strada km 15+900 località La Foce. Cedimento strada e allargamento a monte. Comune di Zeri. Ente attuatore amministrazione provinciale di Massa Carrara. Importo dell'intervento L. 382:774.631;

Visto che in data 1° settembre 1997, con nota n. 1579 l'amministrazione provinciale di Massa Carrara ha trasmesso il progetto esecutivo relativo al suddetto intervento, approvato con delibera della giunta provinciale n. 665 del 28 agosto 1997;

Vista la nota istruttoria da parte del responsabile dell'ufficio commissariale in data 9 settembre 1997 con il quale si conferma:

a) che il quadro economico del suddetto progetto rispetta i vincoli finanziari di cui ai punti 1.3, 2.3, 2.4, del disciplinare approvato con ordinanza commissariale n. B/224 del 14 luglio 1997;

b) che non sono state adottate le direttive tecniche di cui al punto 2.2, del medesimo disciplinare;

Vista l'ordinanza commissariale n. B/194 del 19 aprile 1997 con la quale il sottoscritto è stato nominato vice commissario ai sensi dell'art. 2, comma 2, della citata ordinanza D.P.C. n. 2554/97;

Ordina:

È preso atto del progetto relativo all'intervento n. 508. Località Arzelato. Ripristino strada km 15+900 località La Foce. Cedimento strada e allargamento a monte. Comune di Zeri, approvato con deliberazione della giunta dell'amministrazione provinciale di Massa Carrara (ente attuatore) n. 665 del 28 agosto 1997.

Di trasmettere all'amministrazione provinciale di Massa Carrara la presente ordinanza.

Firenze, 15 settembre 1997

Il vice commissario: FONTANELLI

97A7688

ISTITUTO UNIVERSITARIO DI LINGUE MODERNE DI MILANO

DECRETO DIRETTORIALE 16 settembre 1997.

Istituzione della facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

IL DIRETTORE

Visto lo statuto dello IULM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1968, n. 1490, e successivamente modificato ed integrato;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 2 maggio 1996 relativo alla istituzione della facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo;

Visto il decreto del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecologica in data 7 maggio 1997 relativo a «Modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in relazioni pubbliche»;

Viste le deliberazioni assunte dal consiglio della facoltà di lingue e letterature straniere dello IULM nella seduta del 17 giugno 1997 e dal consiglio di amministrazione dello IULM nella seduta dell'8 luglio 1997;

Visto il parere positivo espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'11 settembre 1997;

Decreta:

Art. 1.

Presso lo IULM è istituita la facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Il corso di laurea in relazioni pubbliche, afferente alla facoltà di lingue e letterature straniere, è trasferito alla suddetta facoltà di scienze della comunicazione e dello spettacolo.

Art. 2.

Con successivi provvedimenti si procederà all'adeguamento delle norme statutarie e degli organici.

Milano, 16 settembre 1997

Il direttore: ALBERONI

97A7709

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME ARNO

DELIBERAZIONE 15 luglio 1997.

Misura di salvaguardia a sostegno della qualità delle acque e della tutela del lago di Chiusi, in sostituzione della deliberazione n. 89 del 15 aprile 1996.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante: «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo», ed in particolare gli articoli 12 e 17;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1989, recante «Costituzione dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno»;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 253, recante disposizioni integrative alla citata legge n. 183/1989;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, concernente «Disposizioni in materia di risorse idriche»;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493, che dispone: «in attesa dell'approvazione del Piano di Bacino, le autorità di Bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia (...). Le misure di salvaguardia sono immediatamente vincolanti e restano in vigore fino all'approvazione del Piano di Bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni»;

Vista la propria precedente deliberazione n. 89 del 15 aprile 1996 con la quale si provvedeva a porre sotto vincolo di non coltivazione agricola, di non utilizzazione per allevamenti zootecnici e di non edificazione, o comunque di non modifica del territorio - per motivi igienico-sanitari, idraulici e idrogeologici, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, terzo comma, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493, e quindi dell'art. 17, comma 6-*bis* della legge n. 183/1989, fino all'approvazione del Piano di Bacino (Piano Stralcio relativo al settore «Qualità delle acque») e, comunque, per un periodo non superiore a anni tre a decorrere dall'esecutività del provvedimento - aree della fascia perilacuale del lago di Chiusi, meglio identificate nella cartografia allegata alla citata deliberazione, ricadenti nel territorio della regione Toscana (Provincia di Siena) e della regione Umbria (provincia di Perugia) ed interessanti i comuni di Chiusi (Siena) e Castiglione del Lago (Perugia);

Considerato che nel corso della suddetta seduta il comitato istituzionale aveva preso atto della richiesta della regione Umbria di sospendere decisioni riguardanti il territorio di sua competenza;

Visto pertanto il disposto previsto dall'ultimo capoverso dell'art. 1 della citata delibera n. 89 del 15 aprile 1996, secondo il quale, l'esecutività della misura di salvaguardia, adottata nella sua interezza e per l'intero territorio sopradetto, era sospesa temporaneamente per i territori compresi nell'ambito della regione Umbria, sino al perfezionamento delle intese avviate con detta regione;

Vista la propria precedente deliberazione n. 97 del 3 marzo 1997 con la quale si stabiliva che la misura di salvaguardia predetta, non oltre il 1° maggio 1997, divenisse operante anche nel territorio umbro;

Viste e ritenute valide le motivazioni che hanno indotto l'Autorità di Bacino ad adottare le suddette delibere per la salvaguardia del lago di Chiusi;

Visti gli interventi già finanziati e le priorità espresse dalla regione Toscana circa il completamento del sistema di depurazione dei reflui civili circostante il lago nel comune di Chiusi;

Considerati prioritari gli interventi per la riattivazione delle casse di decantazione degli affluenti che confluiscono nel lago di Chiusi realizzare a cura del provveditorato alle OO.PP. per la Toscana;

Viste le conclusioni del gruppo di lavoro appositamente costituito anche con funzione di determinare le azioni a sostegno della qualità delle acque, della tutela e della salvaguardia del lago di Chiusi, azioni recepite nel piano di bacino, stralcio qualità delle acque, adottato dal comitato istituzionale, ai sensi dell'art. 18, comma 10, della legge n. 183/1989, nella seduta del 15 luglio 1997;

Sentite e valutate le osservazioni di rappresentanti degli operatori agricoli;

Visto il verbale della seduta del 15 luglio 1997 di questo comitato istituzionale, costituito ai sensi dell'art. 12, della legge n. 183/1989 dei Ministri dei lavori pubblici, dell'ambiente, delle risorse agricole, alimentari e

forestali, dei beni culturali e ambientali, dai presidenti delle giunte regionali della Toscana e dell'Umbria e dal segretario generale dell'Autorità di Bacino;

Delibera:

Art. 1. — Al fine di ridurre i problemi ambientali del lago di Chiusi, derivanti dall'apporto di sostanze chimiche e biologiche nonché dal trasporto solido, sono individuate su tutto il bacino idrografico del lago zone territoriali sulle quali sono posti vincoli differenziati, come meglio specificato ai comma 1, 2 e 3 del presente articolo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, così come modificato ed integrato dalla legge di conversione 4 dicembre 1993, n. 493.

1 - «Zona A», in cui sono incluse:

le aree demaniali;

la restante «area a canneto», così come individuata nella ortofotocarta della regione Umbria (volo 1981);

una fascia, quale area-filtro pre-perilacuale esterna all'«area a canneto», della larghezza di dieci metri. I comuni di Chiusi (Siena) e di Castiglione del Lago (Perugia), secondo la morfologia e la natura dei terreni, in casi particolari documentati di aumento del trasporto solido o di aumento di inquinamento delle acque, potranno ampliare questa fascia fino ad un massimo di cento metri, anche ai fini della valutazione e monitoraggio dell'efficacia della presente normativa, nonché della creazione di eventuali opere di carattere idraulico e di sistemazione e valorizzazione ambientale e naturalistica, previa autorizzazione dell'Autorità di Bacino;

una fascia di almeno due metri lungo i corsi d'acqua affluenti ed i canali, delimitata nella cartografia agli atti (misurata dal ciglio del corso d'acqua, o di pari ampiezza dall'argine esterno ove esistente e in tutti i casi per una lunghezza non inferiore a metri 500 a partire dalla «zona A»), dove deve essere praticato l'inerbimento controllato. Tale fascia interessa i seguenti corsi d'acqua:

1 - fiume Tresa;

2 - torrente Montelungo;

3 - fosso Rielle;

4 - canale, come identificato nella cartografia;

5 - fosso Gragnano;

6 - fosso della Ripa;

7 - fosso della Bacioccola o Borgagnone,

oltre i canali come identificati in cartografia (numerati da 8 a 15).

Si dà atto che le aste dei corsi d'acqua n. 1 - 2 - 3 - 5 e 6 sono classificate di 2ª categoria.

Per tutti i terreni inclusi nella «zona A», sia di proprietà privata che demaniale, è vietata l'edificazione e ogni tipo di coltivazione e allevamento, salvo attività diverse da adottare in specifiche aree di ricerca e sperimentazione, finalizzate alla definizione di soluzioni agronomiche migliorative dal punto di vista ambientale, su progetti proposti dagli enti strumentali regionali (ARSIA e ARUSIA). Sono fatti salvi, altresì, quegli interventi finalizzati alla tutela e salvaguardia del bacino imbrifero comprese quelle opere pubbliche di competenza degli organi statali, regionali e di altri enti territoriali che non pongano a rischio la risorsa idrica. Sono ammissibili inoltre gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, riguardanti gli edifici e le infrastrutture esistenti, così come definiti dall'art. 31 della legge n. 457/1978, oltre alle previsioni di cui all'area sottoposta a Piano di Recupero, come prevista negli strumenti urbanistici del comune di Chiusi.

2 - «Zona B», a monte della precedente «zona A», individuata in base a criteri geomorfologici nella cartografia di riferimento.

Per tutti i terreni inclusi nella «zona B» la conduzione agricola dei terreni è vincolata alle seguenti condizioni:

a) per ridurre l'esposizione del terreno all'erosione, le lavorazioni dovranno essere eseguite quanto più possibile temporalmente a ridosso della nuova coltura con attrezzature idonee ed alla profondità minima necessaria per il successo della coltura. Per le aree investite a colture arboree è vincolante la pratica dell'inerbimento controllato, anche tramite fasce inerbite alternate e parallele alle curve di livello per oliveti e frutteti;

b) allo scopo di favorire l'infiltrazione dell'acqua negli strati profondi del suolo ed evitare quindi il ruscellamento superficiale, l'aratura dovrà essere eseguita di norma a «doppio strato» e perpendicolarmente alle linee di massima pendenza;

c) negli avvicendamenti colturali saranno preferite le colture autunno - vernine a quelle primaverili e saranno inseriti i prati avvicendati o coltivazioni con caratteristiche analoghe;

d) obbligo di realizzare tutte le opere di sistemazione idraulica agraria superficiale necessarie a limitare al minimo il fenomeno dell'erosione (fosse livellari trasversali e strade - fosso longitudinali), limitando la distanza fra le fosse trasversali ad un massimo di cento metri;

e) divieto di superare le dosi di concime azotato indicate per le principali e più tradizionali colture nella tabella *A* allegata e obbligo di frazionare le stesse in più applicazioni in funzione della necessità della coltura e dell'andamento stagionale; dovranno essere preferite le concimazioni con sostanze organiche, purché non contenenti residui di metalli pesanti o di medicinali;

f) l'allevamento allo stato brado e semibrado potrà essere ammesso soltanto prevedendo un numero massimo di capi per ettaro pari a due UBA (unità bovine adulte);

g) divieto di nuovi allevamenti zootecnici intensivi.

Nelle zone A e B sono fatti salvi i metodi colturali previsti dai regolamenti CEE n. 2078/92 - 2080/92 - 2092/91 e successive modificazioni.

3 - Vincoli da applicare su tutto il bacino del lago di Chiusi:

a) divieto assoluto di prelievo di acque dal lago e dagli affluenti immissari ad esclusione di quello destinato all'uso potabile, da attuarsi su tutto il bacino idrografico del lago nonché divieto assoluto di prelievo di acque dai pozzi che attingono nei terreni alluvionali del subalveo lacuale (indicati come «all"="terreni alluvionali» nella carta geologica redatta dall'Autorità di Bacino), quando il livello delle acque del lago sia sceso sotto la quota di metri slm 248,50;

b) divieto assoluto di utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti da impianti civili e industriali, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 99.

Art. 2. — I vincoli e le norme comportamentali di cui all'art. 1 rimarranno in vigore fino all'approvazione del piano di bacino (piano stralcio relativo al settore «Qualità delle Acque») e comunque non oltre il 14 aprile 1999 e potranno essere modificate a seguito di specifiche indagini e sperimentazioni, sottoposte a parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

Art. 3. — Le aree vincolate ricadono nel territorio della regione Toscana - provincia di Siena e della regione Umbria - provincia di Perugia ed interessano i comuni di Chiusi (Siena) e di Castiglione del Lago (Perugia) (art. 1, commi 1, 2 e 3) e i comuni di Città della Pieve (Perugia) e Paciano (Perugia) (art. 1, comma 3).

Art. 4. — Il controllo dell'osservanza di quanto previsto è effettuato dalle autorità amministrative competenti per le rispettive sfere di intervento. Le amministrazioni regionali interessate dovranno provvedere ad emettere apposita ordinanza al fine di favorire il perseguimento degli inadempienti in base all'art. 650 C.P.

Art. 5. — Gli elaborati fotografici e cartografici delle aree interessate, richiamati nella presente norma, sono depositati, ai fini della consultazione, presso l'Autorità di Bacino del fiume Arno e presso le amministrazioni comunali interessate.

Art. 6. — Il presente atto sostituisce, innovandola, la delibera del comitato istituzionale n. 89 del 15 aprile 1996 e sarà notificato alle amministrazioni comunali interessate e pubblicato nei Bollettini delle regioni Toscana e Umbria e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 luglio 1997

Il Presidente - Sottosegretario di Stato al Ministero dei lavori pubblici
MATTIOLI

Il segretario generale dell'Autorità di bacino
NARDI

TABELLA *A*

ELENCO DELLE SPECIE COLTURALI E DEI RELATIVI LIVELLI MASSIMI DI CONCIMAZIONE AZOTATA PER ANNO E PER ETTARO.

Specie		
Farro	U	80
Frumento tenero	»	180
Frumento duro	»	140
Orzo	»	120
Avena	»	100
Segale	»	80
Mais (irrigato)	»	280
Sorgo	»	100
Ceci	»	20
Cicerchia	»	20
Fava	»	20
Fagiolo	»	20
Lenticchia	»	20
Pisello	»	20
Patata	»	150
Barbabietola da zucchero	»	150
Colza	»	180
Girasole	»	100
Soia	»	20
Tabacco	»	50
Aglio	»	120
Carota	»	150
Cipolla	»	120
Rapa	»	120
Asparago	»	180
Bietola da coste	»	130
Carciofo	»	200
Cavolo verza e cappuccio	»	200
Cavolo broccolo	»	150
Cavolfiore	»	200
Finocchio	»	180
Insalata (lattuga)	»	120
Insalata (cicoria)	»	180
Sedano	»	200
Spinacio	»	120
Cetriolo	»	150
Cocomero	»	100
Fragola	»	150
Melanzana	»	200
Melone	»	120
Peperone	»	180
Pomodoro	»	160
Zucchina	»	200
Prati - prati pascolo con prevalenza di specie graminacee	»	80
Erbai di graminacee	»	110
Prati e erbai di leguminose	»	20
Vite	»	110
Olivo	»	200
Fruttiferi	»	100

97A7689

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 2 ottobre 1997

Dollaro USA	1731,84
ECU	1921,30
Marco tedesco	979,83
Franco francese	291,63
Lira sterlina	2795,71
Fiorino olandese	869,83
Franco belga	47,480
Peseta spagnola	11,604
Corona danese	257,35
Lira irlandese	2518,61
Dracma greca	6,201
Escudo portoghese	9,618
Dollaro canadese	1258,51
Yen giapponese	14,313
Franco svizzero	1191,50
Scellino austriaco	139,23
Corona norvegese	244,13
Corona svedese	229,55
Marco finlandese	327,38
Dollaro australiano	1261,65

97A7833

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di esplosivi da mina

Con decreto ministeriale n. 559/C.12321.XVJ(1315) del 19 agosto 1997 gli esplosivi da mina, di seguito denominati, che la ditta Inter.E.M. S.r.l. intende importare dalla ditta Union Espanola de Explosivos S.A. (Spagna), sono riconosciuti ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificati nelle categorie e gruppi dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, come a fianco di ciascuno indicato:

«Alnafo», impiegabile esclusivamente all'aperto - cat. II - gruppo *A*;

«Goma 1 ED», impiegabile all'aperto e in galleria, ma non in ambiente grisutoso - cat. II - gruppo *B*;

«Permigel 100», impiegabile all'aperto e in galleria, anche in ambiente grisutoso - cat. II - gruppo *A*;

componente «Capsula DM1024B1», numero ONU 0044 1.4S - cat. V - gruppo *B*.

97A7692

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di costituzione del collegio preposto alla direzione del Servizio di controllo interno.

Nel Bollettino ufficiale - Dirigenza - del Ministero dei lavori pubblici, anno 1997 aprile-maggio-giugno numeri 4-5-6 pubblicato il 16 settembre 1997, è stato pubblicato il decreto ministeriale relativo alla costituzione del collegio preposto alla direzione del Servizio di controllo interno.

97A7690

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Modificazioni allo statuto dell'Associazione per la certificazione delle apparecchiature elettriche

Con decreto ministeriale 4 settembre 1997 sono state approvate le modifiche allo statuto dell'Associazione per la certificazione delle apparecchiature elettriche (ACAE) che risulta ora composta da 30 articoli e la cui personalità giuridica era stata riconosciuta con decreto ministeriale 12 luglio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 4 novembre 1994.

97A7691

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, in Montesilvano, unità di Torre Annunziata.

Con decreto ministeriale dell'11 settembre 1997 n. 23347, ai sensi dell'art. 4, comma 21, e dell'art. 9, comma 25, punto *b)*, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, e dell'art. 2, comma 198, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è prorogata la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale, già diposta con decreto ministeriale del 3 febbraio 1997, con effetto dal 5 aprile 1996, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla S.p.a. S.C.A.C. - Società cementi armati centrifugati, con sede in Montesilvano (Pescara), unità di Torre Annunziata (Napoli), per un massimo di 32 dipendenti per il periodo dal 5 luglio 1997 al 4 ottobre 1997.

L'erogazione del trattamento di cui sopra, per i periodi successivi alla sua concessione, è subordinata all'effettivo impegno dei lavoratori al progetto dei lavori socialmente utili.

L'istanza della società è stata inoltrata alla direzione del lavoro competente, in data 20 maggio 1997, come da protocollo dello stesso.

L'I.N.P.S. è autorizzato ad erogare direttamente il trattamento straordinario di integrazione salariale.

97A7710

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa e circolo familiare Casa del Popolo», in Casciago, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 11 settembre 1997 il dott. Roberto Brega è nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa e circolo familiare Casa del Popolo», con sede in Casciago (Varese), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 1° ottobre 1958, in sostituzione del dott. Giuseppe Premoli, revocato.

97A7712

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa «Edile S. Andrea a r.l.», in S. Andrea di Conza, in liquidazione coatta amministrativa.

Con decreto del direttore generale della cooperazione in data 11 settembre 1997 la dott.ssa Marina Autolino è nominata commissario liquidatore della società cooperativa «Edile S. Andrea a r.l.», con sede in S. Andrea di Conza (Avellino), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto in data 16 febbraio 1977, in sostituzione del rag. Gianfranco Sferruzzi, revocato.

97A7713

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

CHIETI
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
L'AQUILA
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
LANCIANO
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
PESCARA
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
SULMONA
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

MATERA
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
POTENZA
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

CATANZARO
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
COSENZA
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
PALMI
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
REGGIO CALABRIA
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
VIBO VALENTIA
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

ANGRI
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
AVELLINO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
BENEVENTO
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
CASERTA
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
CASTELLAMMARE DI STABIA
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
CAVA DEI TIRRENI
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
ISCHIA PORTO
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
NAPOLI
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
NOCERA INFERIORE
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
POLLA
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
SALERNO
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

BOLOGNA
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
CARPI
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
CESENA
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
FERRARA
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
FORLÌ
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
MODENA
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
PARMA
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
PIACENZA
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
RAVENNA
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
REGGIO EMILIA
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
RIMINI
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

GORIZIA
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
PORDENONE
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
TRIESTE
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
UDINE
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

FROSINONE
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
LATINA
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
RIETI
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
ROMA
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
SORA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
TIVOLI
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
VITERBO
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

CHIAVARI
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
GENOVA
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
IMPERIA
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
LA SPEZIA
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

BERGAMO
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
BRESCIA
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
BRESSO
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
BUSTO ARSIZIO
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
COMO
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
CREMONA
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
GALLARATE
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
LECCO
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
LODI
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
MANTOVA
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
MILANO
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
MONZA
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
SONDRIO
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

VARESE
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

ANCONA
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6
ASCOLI PICENO
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8
MACERATA
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6
PESARO
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34
S. BENEDETTO DEL TRONTO
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

CAMPOBASSO
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

ALBA
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
ALESSANDRIA
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
ASTI
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364
BIELLA
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14
CUNEO
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10
NOVARA
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32
TORINO
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17
VERBANIA
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

ALTAMURA
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16
BARI
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16
BRINDISI
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
CERIGNOLA
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14
FOGGIA
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21
LECCE
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30
MANFREDONIA
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126
MOLFETTA
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24
TARANTO
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

CAGLIARI
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
ORISTANO
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19
SASSARI
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

ACIREALE
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10
AGRIGENTO
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17
ALCAMO
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61
CALTANISSETTA
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111
CASTELVETRANO
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108
CATANIA
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56
ENNA
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19
GIARRE
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134
MESSINA
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55
PALERMO
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225
S. GIOVANNI LA PUNTA
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259
TRAPANI
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

AREZZO
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42
FIRENZE
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R
GROSSETO
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A
LIVORNO
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B
LUCCA
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37
MASSA
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19
PISA
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13
PISTOIA
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37
PRATO
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25
SIENA
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7
VIAREGGIO
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

TRENTO
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

FOLIGNO
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41
PERUGIA
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53
TERNI
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

CONEGLIANO
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7
PADOVA
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114
ROVIGO
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
TREVISO
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
VENEZIA
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin
VERONA
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43
VICENZA
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:
- annuale ... L. 440.000
- semestrale ... L. 250.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:
- annuale ... L. 360.000
- semestrale ... L. 200.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:
- annuale ... L. 100.000
- semestrale ... L. 60.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale ... L. 92.500
- semestrale ... L. 60.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale ... L. 236.000
- semestrale ... L. 130.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale ... L. 92.000
- semestrale ... L. 59.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale ... L. 231.000
- semestrale ... L. 126.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale ... L. 950.000
- semestrale ... L. 514.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):
- annuale ... L. 850.000
- semestrale ... L. 450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189